SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A0134

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1997, n. 495.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4, comma 2, e l'allegato *D;*

Vista la direttiva 92/116/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che modifica ed aggiorna la direttiva 71/118/CEE del 15 febbraio 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Visto l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni;

Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente regolamento:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

2. Il presente regolamento non si applica al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) carni di volatili da cortile: tutte le parti idonee al consumo umano ottenute dai volatili domestici appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser);

b) carni fresche di volatili da cortile: le carni di volatili da cortile, comprese le carni sottovuoto o in atmosfera modificata, che non hanno subito alcun trattamento destinato ad assicurarne la conservazione, salvo il trattamento per mezzo del freddo;

c) carcassa: il corpo intero di un volatile da cortile dopo dissanguamento, spennatura, spiumatura ed eviscerazione; tuttavia l'asportazione del cuore, dei polmoni, del ventriglio, del gozzo, del fegato, dei reni, della testa, dell'esofago e della trachea, nonché la resezione delle zampe all'altezza del tarso sono facoltativi;

d) parti di carcassa: le parti della carcassa quale definita alla lettera *c)*, primo periodo;

e) frattaglie: le carni fresche di volatili da cortile ad esclusione di quelle della carcassa quale definita alla lettera *c)*, anche se sono in connessione naturale con la carcassa, nonché la testa e le zampe, se sono presentate separatamente dalla carcassa;

f) visceri: le frattaglie non commestibili, che si trovano nella cavità toracica, addominale e pelvica, compresi eventualmente la trachea, l'esofago ed il gozzo;

g) veterinario ufficiale: il medico veterinario della unità sanitaria locale ovvero il medico veterinario libero professionista convenzionato con l'unità sanitaria locale incaricato dal servizio veterinario della ispezione *ante mortem* in allevamento o dell'ispezione nello stabilimento;

h) ausiliario: il tecnico designato dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale, per collaborare con il veterinario ufficiale;

i) ispezione sanitaria *ante mortem:* l'ispezione dei volatili da cortile vivi effettuata in conformità dell'allegato I, capitolo VI;

l) ispezione sanitaria *post mortem:* l'ispezione dei volatili da cortile nel macello praticata dopo la macellazione in conformità dell'allegato I, capitolo VIII;

m) mezzi di trasporto: le sezioni di autoveicoli, veicoli ferroviari ed aeromobili destinati al carico, nonché le stive delle navi o i contenitori destinati al trasporto per via terrestre, marittima od aerea;

n) stabilimento: macello riconosciuto, laboratorio di sezionamento riconosciuto, deposito frigorifero riconosciuto, centro di riconfezionamento riconosciuto o un insieme che riunisca più stabilimenti di questo tipo;

o) responsabile dello stabilimento: il conduttore dello stabilimento, il proprietario dello stabilimento o il suo rappresentante.

2. Si applicano, inoltre, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *m), n), o), r)* ed *s)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.

Art. 3.

Prescrizioni relative alla produzione

1. Le carcasse e le frattaglie devono:

a) provenire da un animale che sia stato sottoposto ad un'ispezione sanitaria *ante mortem* conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto idoneo alla macellazione;

b) essere ottenute in un macello riconosciuto, soggetto ad un autocontrollo in conformità all'articolo 8, comma 1, e ad un controllo da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente in conformità all'articolo 9;

c) essere trattate in condizioni di igiene soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitolo VII;

d) essere sottoposte ad ispezione sanitaria *post mortem* in conformità all'allegato I, capitolo VIII ed essere riconosciute idonee al consumo umano in conformità all'allegato I, capitolo IX;

e) essere sottoposte a bollatura sanitaria in conformità all'allegato I, capitolo XII, qualora non siano destinate al sezionamento nello stesso stabilimento;

f) essere manipolate, dopo l'ispezione *post mortem,* in conformità all'allegato I, capitolo VII, punto 46, ed essere immagazzinate, in conformità all'allegato I, capitolo XIII, in condizioni igieniche soddisfacenti;

g) essere adeguatamente imballate conformemente all'allegato I, capitolo XIV; qualora venga utilizzato un involucro di protezione, questo deve essere conforme alle prescrizioni di tale capitolo;

h) essere trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV;

i) essere accompagnate durante il trasporto:

1) da un documento di accompagnamento commerciale che deve contenere, oltre alle indicazioni previste dall'allegato I, capitolo XII, punto 66, un numero di codice attribuito dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato dal destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;

2) da un certificato sanitario conforme all'allegato VI qualora si tratti di carni fresche di volatili da cortile ottenute in un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni di polizia sanitaria, o di carni fresche di volatili da cortile destinate ad un altro Stato membro, con transito, in mezzo di trasporto sigillato, attraverso un Paese terzo.

2. Le parti di carcasse e le carni disossate devono:

a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto, soggetto ad autocontrollo in conformità all'articolo 8, comma 1, e controllato conformemente all'articolo 9;

b) essere sezionate ed ottenute nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carcasse di volatili da cortile importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

c) essere sottoposte al controllo di cui all'articolo 9, comma 4;

d) soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere *c), h)* e *i);*

e) essere confezionate, imballate ed etichettate conformemente al comma 1, lettere *e)* e *g),* in loco o in centri di riconfezionamento all'uopo riconosciuti;

f) essere immagazzinate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformità all'allegato I, capitolo XIII.

3. Le carni fresche diverse da quelle di volatili da cortile possono essere lavorate nei laboratori di sezionamento di cui al presente regolamento se conformi alle disposizioni sanitarie in materia di produzione e commercializzazione di carni fresche.

4. Le carni fresche di volatili da cortile che sono state immagazzinate, conformemente al presente regolamento, in un deposito frigorifero riconosciuto e non sono state in seguito sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo il magazzinaggio, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere *c), e), g)* ed *h)* e di cui al comma 2, oppure devono essere importate conformemente all'articolo 14 e al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

5. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia sanitaria i commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile destinate:

a) ad usi diversi dal consumo umano;

b) ad esposizioni, a studi speciali o ad analisi, purché un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse saranno distrutte, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse;

c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali.

6. Le carni di volatili da cortile, separate meccanicamente, per essere oggetto di scambi, devono essere state sottoposte, in precedenza, ad un trattamento termico, conformemente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'unità sanitaria locale competente.

Art. 4.

Deroghe per gli agricoltori

1. Le norme di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile provenienti da aziende di agricoltori la cui produzione annuale è inferiore a 10.000 capi di volatili da cortile e cedute in piccole quantità:

a) direttamente al consumatore finale nell'azienda o sul mercato settimanale più vicino alla loro azienda;

b) ad un dettagliante per la vendita diretta al consumatore finale a condizione che il primo eserciti la sua attività nella stessa località del produttore o in una località vicina.

2. Quanto previsto al comma 1 non si applica in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e per corrispondenza.

3. L'autorità sanitaria regionale provvede con apposite norme, ove lo ritenga necessario in relazione alle modalità e alla entità della cessione di cui al comma 1, a regolare l'attività di vigilanza veterinaria sulle aziende e a stabilire i requisiti igienici minimi dei locali, da autorizzare ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ove si effettua la macellazione.

4. Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle operazioni di sezionamento.

Art. 5.

Residui

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, le carni fresche di volatili da cortile o i volatili stessi devono essere sottoposti ad esami per la ricerca di residui qualora il veterinario ufficiale ne sospetti la presenza in base ai risultati dell'ispezione *ante mortem* o in base a qualsiasi altro elemento di informazione.

2. Gli esami di cui al comma 1 devono essere effettuati per ricercare:

a) i residui di sostanze ad azione farmacologica e loro derivati nel rispetto del periodo di attesa indicato nella dichiarazione di scorta di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118;

b) altre sostanze che possono eventualmente rendere il consumo pericoloso o nocivo per la salute umana.

3. La ricerca di cui al comma 2 deve essere effettuata con metodi comprovati e scientificamente riconosciuti.

4. I risultati degli esami devono essere valutati secondo metodi di riferimento adottati in sede comunitaria.

5. In caso di esito positivo degli esami di cui al comma 1, il veterinario ufficiale adotta le misure atte a tener conto del tipo di rischio esistente, e, in particolare:

a) procede ad un controllo più rigoroso sui volatili da cortile ottenuti in condizioni analoghe sotto il profilo tecnologico e che possono presentare lo stesso rischio;

b) intensifica i controlli effettuati a livello degli altri gruppi dell'azienda di origine e, in caso di recidiva, adotta le misure che si impongono a livello dell'azienda di origine;

c) interviene a livello della catena di produzione in caso di contaminazione causata dall'ambiente.

6. Ferme restando le tolleranze previste per gli antiparassitari, quelle relative alle altre sostanze di cui al comma 2 sono stabilite in sede comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90.

Art. 6.

Esclusioni dal consumo umano

1. Non possono essere immesse sul mercato per il consumo umano le carni di volatili da cortile:

a) provenienti da animali colpiti dalle malattie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

b) che presentano tracce di residui in quantitativi superiori alle tolleranze fissate in conformità dell'articolo 5, comma 6, o che sono state trattate con antibiotici, con conservanti o con preparati non autorizzati destinati ad intenerire le carni, fermo restando che gli agenti direttamente utilizzati per promuovere la ritenzione idrica sono vietati; le carni ottenute in condizioni analoghe, sotto il profilo tecnologico, a quelle sopra elencate e che possono pertanto presentare lo stesso rischio non possono essere immesse sul mercato;

c) provenienti da animali che presentano uno dei difetti di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera a);

d) dichiarate non idonee al consumo umano, conformemente all'allegato I, capitolo IX, punto 53, lettera b);

e) elencate all'allegato I, capitolo IX, punto 54;

f) trattate con radiazioni ionizzanti o raggi ultravioletti.

Art. 7.

Procedura di riconoscimento per gli stabilimenti

1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, diversi da quelli di cui all'articolo 13, attribuendo un numero di riconoscimento a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione europea.

2. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta all'Assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente regolamento unitamente al parere favorevole del servi-

zio veterinario della unità sanitaria locale competente. Copia dell'istanza e del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale viene inviata, per conoscenza, al Ministero della sanità.

3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza la regione o provincia autonoma, dopo aver eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 2, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.

4. Sulla base degli atti istruttori il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui ai commi 2 e 3, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero oppure dà comunicazione alla regione o provincia autonoma ed al responsabile dello stabilimento interessato delle carenze riscontrate cui porre rimedio con appositi interventi nonché del relativo tempo massimo concesso. Il responsabile dello stabilimento interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, comunica alla regione o provincia autonoma, che ne informa il Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori di adeguamento.

5. Completati i lavori di cui al comma 4, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministero della sanità provvede al rilascio del riconoscimento o al diniego dello stesso.

6. Il Ministero della sanità procede annualmente, in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni e province autonome e delle unità sanitarie locali, all'effettuazione di un programma nazionale di ispezione, a sondaggio, degli stabilimenti riconosciuti, ai fini anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione adottati dagli organi territoriali.

7. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento il Ministero della sanità stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 2.

8. Il Ministero della sanità, qualora a seguito delle ispezioni e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 rilevi che i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti.

9. Il Ministero della sanità concede, salvo motivate eccezioni, il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 2 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato, comunicato, per conoscenza, al responsabile dello stabilimento.

10. Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del responsabile dello stabilimento, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità.

11. Alla procedura di riconoscimento disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti il responsabile del procedimento e la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 8.

Autocontrollo e formazione del personale

1. Il responsabile dello stabilimento deve far effettuare un periodico controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti, effettuando anche controlli microbiologici sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase di produzione e, se necessario, sulle carni; detti controlli devono essere annotati in un registro che è messo a disposizione del veterinario ufficiale; dal registro deve risultare la natura, la periodicità ed i risultati dei controlli nonché l'indicazione del laboratorio di analisi.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere eseguiti presso il laboratorio di analisi interno allo stabilimento o presso altro laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero della sanità.

3. Il veterinario ufficiale esamina i risultati dei controlli di cui al comma 1 e dispone periodici esami microbiologici in tutte le fasi della produzione e sui prodotti, nonché ulteriori accertamenti in base ai risultati di tali analisi. Gli esiti degli esami di laboratorio sono comunicati al responsabile dello stabilimento che è tenuto ad ovviare alle carenze igieniche evidenziate.

4. Il responsabile dello stabilimento deve, con la partecipazione del veterinario ufficiale, predisporre ed attuare un programma di formazione del personale in materia di igiene della produzione; deve inoltre tenere un registro che indichi le entrate e le uscite delle carni fresche precisando la natura delle carni ricevute; tale registro può coincidere con il registro fiscale dello stabilimento.

Art. 9.

Controlli veterinari

1. Il veterinario ufficiale, almeno una volta ogni ciclo produttivo, sottopone a controllo periodico gli allevamenti che consegnano ai macelli volatili da cortile delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*.

2. Gli allevatori devono tenere presso l'unità produttiva i registri di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 27, lettera a), oppure altra documentazione da cui siano desumibili le informazioni prescritte; tale obbligo non sussiste per gli allevatori la cui produzione annuale non supera 20.000 polli o faraone, 15.000 anatre, 10.000 tacchini o 10.000 oche, a condizione che non si avvalgano dell'ispezione *ante mortem* in allevamento.

3. Negli stabilimenti di macellazione riconosciuti deve essere presente durante tutto il periodo dell'ispezione *post mortem* almeno un veterinario ufficiale.

4. Negli stabilimenti di sezionamento riconosciuti il veterinario ufficiale deve garantire la sorveglianza ed il controllo sulla lavorazione delle carni e deve essere comunque presente almeno una volta al giorno durante la lavorazione, per il controllo dell'igiene generale dello stabilimento nonché del registro di entrata e di uscita delle carni.

5. Nei depositi frigoriferi il veterinario ufficiale deve assicurare un controllo periodico con carattere di saltuarietà e di imprevedibilità anche in rapporto al volume ed alle caratteristiche dell'attività.

6. L'ispezione e la sorveglianza degli stabilimenti devono essere effettuate sotto la responsabilità del vete-

rinario ufficiale che ha libero accesso in ogni momento ai reparti dello stabilimento per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

7. Il veterinario ufficiale può avvalersi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di ausiliari che operano sotto la sua autorità e responsabilità limitatamente alle seguenti operazioni:

a) raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione della situazione sanitaria dell'allevamento di origine degli animali, conformemente all'allegato I, capitolo VI, che il veterinario ufficiale dovrà utilizzare per l'elaborazione della sua diagnosi;

b) controllo dell'osservanza delle condizioni igieniche di cui all'allegato I, capitoli V, VII, e X, nonché delle condizioni di cui all'allegato I, punto 47;

c) constatazione dell'assenza, nell'ispezione *post mortem,* dei casi di cui all'allegato I, capitolo IX, punto 53;

d) ispezione di cui all'allegato I, capitolo VIII, punto 47, lettere *a)* e *b),* e segnatamente la valutazione qualitativa delle carcasse e la preparazione, purché il veterinario ufficiale sia in grado di sorvegliare realmente in loco il lavoro degli ausiliari;

e) supervisione della bollatura sanitaria di cui all'allegato I, capitolo XII, punto 67;

f) controllo sanitario delle carni sezionate ed immagazzinate;

g) controllo dei veicoli o dispositivi per il trasporto, nonché delle condizioni di carico di cui all'allegato I, capitolo XV.

8. Gli ausiliari devono essere muniti di specifico attestato che viene rilasciato dalla competente autorità regionale a coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso previsto dall'allegato III, il cui costo non puo far carico sul Fondo sanitario nazionale.

9. Gli ausiliari devono essere indipendenti dallo stabilimento e devono far parte di un gruppo d'ispezione sottoposto al controllo ed alla responsabilità del veterinario ufficiale.

10. Il Ministero della sanità puo autorizzare il personale dello stabilimento in possesso dell'attestato di cui al comma 8 oppure il personale che ha beneficiato di una formazione speciale da parte del veterinario ufficiale analoga a quella prevista per gli ausiliari ad effettuare le operazioni previste dal comma 7, lettera *d).*

Art. 10.

Osservatorio epidemiologico

1. I risultati delle ispezioni *ante* e *post mortem* relativi a diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo devono essere comunicati tempestivamente al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per i controlli nell'allevamento di origine e mensilmente all'assessorato alla sanità della regione o provincia autonoma che provvede all'elaborazione ed aggregazione dei dati per il successivo inoltro al Ministero della sanità.

Art. 11.

Controlli veterinari comunitari

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto.

Art. 12.

Deroghe

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *a),* i volatili da cortile destinati alla produzione di fegato grasso possono essere storditi, dissanguati e spiumati nell'allevamento di origine a condizione che tali operazioni siano effettuate in un locale separato conforme all'allegato I, capitolo II, punto 14, lettera b), e che, conformemente all'allegato I, capitolo XV, le carcasse non eviscerate siano trasportate immediatamente in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto del locale speciale di cui all'allegato I, capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, lettera ii), dove le carcasse devono essere eviscerate entro ventiquattro ore sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

2. È consentito il procedimento di raffreddamento delle carcasse di volatili da cortile per immersione in acqua, purché effettuato in conformità alle condizioni di cui all'allegato I, capitolo VII, punti 42 e 43.

3. La commercializzazione delle carni fresche ottenute con il procedimento di cui al comma 2 è consentita solo a condizione che le carcasse siano state immediatamente congelate o surgelate.

4. Qualora si faccia ricorso al procedimento di cui al comma 2, ne deve essere fatta menzione nei documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i).*

Art. 13.

Stabilimenti a capacità limitata

1. È consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per gli stabilimenti che macellano meno di 150.000 volatili all'anno, purché:

a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II;

b) il responsabile dello stabilimento tenga un registro ove siano indicate le entrate degli animali, le uscite dei prodotti della macellazione, i controlli effettuati e i relativi risultati, da comunicarsi, a richiesta, al veterinario ufficiale;

c) il responsabile dello stabilimento comunichi l'ora della macellazione, il numero e l'origine degli animali e trasmetta copia dell'attestato sanitario di cui all'allegato IV al servizio veterinario;

d) il veterinario ufficiale sia presente al momento della macellazione e dell'eventuale eviscerazione differita, per accertarsi che siano rispettate le norme di cui all'allegato I, capitoli VII e VIII;

e) il servizio veterinario controlli il circuito di distribuzione delle carni provenienti dallo stabilimento e l'identificazione delle carni dichiarate non idonee al consumo umano nonché la loro destinazione e utilizzazione successiva.

2. È consentito derogare ai requisiti strutturali di cui all'allegato I, per i laboratori di sezionamento che lavorano non più di tre tonnellate di carni fresche di volatili da cortile alla settimana, purché:

a) lo stabilimento risponda ai requisiti prescritti dall'allegato II, capitolo I;

b) sia rispettata la temperatura prevista all'allegato I, capitolo VIII, punto 49.

3. Gli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2, a richiesta del responsabile, devono essere iscritti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un apposito numero di identificazione, da cui sia rilevabile l'unità sanitaria locale responsabile del controllo, secondo criteri fissati dal Ministero della sanità; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando periodicamente il Ministero della sanità per la successiva comunicazione alla Commissione europea.

4. Le carni fresche di volatili da cortile ottenute negli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere:

a) riservate al mercato nazionale;

b) contrassegnate da marchi o etichette le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanità.

5. È consentito derogare ai requisiti strutturali previsti dall'allegato I, capitolo I, per i depositi frigoriferi di capacità limitata nei quali sono immagazzinate solo carni imballate.

6. Le spese derivanti dal riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 5, sono a carico dei titolari dei medesimi.

Art. 14.

Importazione

1. È consentita l'importazione di carni fresche di volatili da cortile solo se provenienti da Paesi terzi o loro regioni compresi nell'elenco elaborato dalla Commissione europea.

2. Le carni inoltre devono:

a) essere accompagnate dal certificato sanitario conforme al modello stabilito da disposizioni adottate in sede comunitaria;

b) provenire da stabilimenti presenti in un elenco elaborato dalla Commissione europea;

c) essere state sottoposte, con esito favorevole, ai controlli previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

3. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco di cui al comma 1 e del modello dei certificati di cui al comma 2, lettera *a)*.

4. In attesa dell'adozione in sede comunitaria degli elenchi e dei certificati di cui commi 1 e 2 restano in vigore le norme nazionali in materia di importazione di carni fresche di volatili da cortile a condizione che non siano più favorevoli di quelle previste nel presente regolamento.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. Le autorizzazioni rilasciate agli impianti di macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, ed il relativo numero di riconoscimento mantengono la loro efficacia a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente ne confermi, alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità, la rispondenza ai requisiti del presente regolamento; nel caso in cui siano state riscontrate carenze, queste sono comunicate alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità con l'indicazione del termine concesso per la loro eliminazione, trascorso il quale si provvede a comunicare alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità l'avvenuta rimozione delle carenze o, in caso contrario, i provvedimenti adottati.

2. Gli stabilimenti di macellazione che operano in deroga agli obblighi di eviscerazione dei volatili da cortile ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 193, possono continuare ad operare purché entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i responsabili chiedano il riconoscimento ai sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 13.

3. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico del responsabile dello stabilimento secondo tariffe e modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della sanità.

4. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono disposizioni sanitarie in materia di importazione, esportazione e transito di carni di volatili da cortile, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 3

ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i)

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1. nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o immagazzinate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche:

a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori. Tuttavia:

— nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettera e), al capitolo III, punto 15, lettera a) ed al capitolo IV, punto 16, lettera a) non è necessario incanalare l'acqua verso pozzetti muniti di griglia e sifone e, nei locali di cui al punto 16, lettera a), è sufficiente un dispositivo che consenta un'evacuazione facile dell'acqua;

— nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a), in cui sono immagazzinate solo carni imballate o confezionate, e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche sono sufficienti pavimenti in materiali impermeabili ed imputrescibili;

b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a).

Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1994, non costituisce un motivo di revoca del riconoscimento;

c) porte e telai di finestre in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperti in tutta la superficie da un rivestimento impermeabile e liscio;

d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore;

f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;

g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna di copertura del tetto deve soddisfare queste condizioni;

2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio.

Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché dei dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani;

b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori;

4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio attrezzature automatiche per la manipolazione delle carni, tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. Le superfici che vengono, o possono venire, a contatto con le carni, incluse le saldature e le giunture, devono essere mantenute lisce. L'utilizzazione del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche di volatili da cortile imballate in maniera igienica;

b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

— per la movimentazione delle carni;

— per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

c) attrezzature per movimentare in condizioni igieniche e proteggere le carni durante le operazioni di carico e scarico, inclusi spazi opportunamente predisposti ed equipaggiati per ricevere e smistare;

d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere collocate se la loro quantità lo rende necessario o se esse non vengono rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; allorché l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile;

e) un locale per il deposito in condizioni igieniche di materiali da confezionamento e da imballaggio qualora tali attività vengano svolte nello stabilimento;

5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne prescritte dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni fresche di volatili da cortile;

6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantità sufficienti. Le tubature per l'acqua devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile;

7. un impianto che fornisca un rifornimento adeguato di acqua potabile calda ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente ai requisiti igienici;

9. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi di cui al capitolo IV e nei centri di riconfezionamento, attrezzature adeguate;

10. attrezzature che permettano di effettuare in qualsiasi momento ed efficacemente le ispezioni veterinarie di cui al presente regolamento;

11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, attrezzati in modo da proteggere da un'eventuale contaminazione le parti pulite dell'edificio.

    Le latrine devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. La presenza di docce non è necessaria nei magazzini frigoriferi atti a ricevere e immagazzinare unicamente carni fresche imballate igienicamente. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani. I rubinetti dei lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;

12. un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di traporto delle carni, tranne per quanto riguarda i magazzini frigoriferi destinati soltanto a ricevere e immagazzinare, in attesa della spedizione, carni fresche imballate igienicamente. Nei macelli devono essere previsti un posto e attrezzature distinti per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto o delle gabbie utilizzate per i volatili da cortile destinati alla macellazione. Tuttavia essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto o delle gabbie in strutture ufficialmente autorizzate;

13. un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe.

CAPITOLO II

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI VOLATILI DA CORTILE

14. A prescindere dai requisiti generali, i macelli devono comprendere almeno:

    a) un locale o una zona coperta sufficientemente vasta, di agevole pulizia e disinfezione, per l'esecuzione dell'ispezione prima della macellazione di cui al capitolo VI, punto 28, secondo paragrafo, e l'accoglienza degli animali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera a);

    b) un locale per la macellazione abbastanza ampio da consentire, in appositi reparti separati, le operazioni di stordimento e di dissanguamento, da un lato, e di spiumatura ed eventualmente di scottatura, dall'altro. Ogni comunicazione tra il locale per la macellazione e il locale o la zona di cui alla lettera a), diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili destinati alla macellazione, dev'essere munita di una porta a chiusura automatica;

    c) un locale per l'eviscerazione e il confezionamento, abbastanza ampio da consentire che l'operazione di eviscerazione venga attuata in un luogo sufficientemente distante dagli altri posti di lavoro o separato da questi ultimi da un tramezzo per impedire eventuali contaminazioni. Ogni comunicazione tra il locale per l'eviscerazione e il confezionamento e quello adibito alla macellazione, diversa dall'apertura ridotta destinata al semplice passaggio dei volatili macellati, dev'essere munita di una porta a chiusura automatica;

    d) ove occorra, un locale per le spedizioni;

    e) una o più celle frigorifere sufficientemente vaste, con ambienti che possano essere chiusi a chiave per le carni fresche di volatili sequestrate;

    f) un locale o una zona per il recupero delle piume, tranne qualora queste vengano trattate come rifiuti;

    g) lavabi e latrine separati per il personale che manipola volatili vivi.

CAPITOLO III

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO

15. A prescindere dai requisiti generali, i laboratori di sezionamento devono avere almeno:

    a) locali frigoriferi di capacità adeguata per la conservazione delle carni;

    b) — un locale per le operazioni di sezionamento, disossamento e confezionamento;

       — qualora nel laboratorio si effettui l'eviscerazione:

         i) un locale per l'eviscerazione delle anatre e delle oche allevate per la produzione di «foie gras» già sottoposte alle operazioni di stordimento, dissanguamento e spiumatura nell'azienda d'ingrasso;

         ii) un locale destinato all'eviscerazione dei volatili d'allevamento di cui al capitolo VIII, punto 49;

    c) un locale adibito alle operazioni di imballaggio, se esse sono effettuate nel laboratorio di sezionamento, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo XIV, punto 74.

CAPITOLO IV

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI DEPOSITI FRIGORIFERI

16. A prescindere dai requisiti generali, i depositi nei quali le carni fresche sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 69, primo trattino debbono avere almeno:

 a) locali frigoriferi di capacità adeguata, facili da pulire, nei quali le carni fresche di volatili da cortile possano essere immagazzinate alla temperatura di cui al suddetto punto 69, primo trattino;

 b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di deposito.

17. A prescindere dai requisiti generali, i depositi in cui le carni fresche di volatili sono immagazzinate in conformità delle disposizioni di cui al capitolo XIII, punto 69, secondo trattino, debbono avere almeno:

 a) locali frigoriferi sufficientemente ampi, facili da pulire, nei quali le carni fresche di volatili da cortile possano essere immagazzinate alla temperatura di cui al suddetto punto 69, secondo trattino;

 b) un termometro o un teletermometro registratori in o per ciascun locale di magazzinaggio.

CAPITOLO V

IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI STABILIMENTI

18. Il personale, i locali e le attrezzature devono trovarsi sempre nelle migliori condizioni di pulizia.

 a) Il personale, che manipola carni fresche da esporre o confezionate o che lavora in locali e aree in cui le carni sono manipolate, imballate o trasportate deve, in particolare, indossare copricapi e calzature puliti e facilmente lavabili, abiti da lavoro di colore chiaro o altri indumenti protettivi. Il personale addetto alla lavorazione o manipolazione delle carni fresche deve indossare abiti da lavoro puliti all'inizio di ogni giorno lavorativo e, se necessario, cambiare tali indumenti durante il giorno e deve lavarsi e disinfettarsi le mani più volte durante la giornata di lavoro, oltre che ad ogni ripresa del lavoro. Le persone che abbiano maneggiato animali malati o carni infette devono lavarsi immediatamente e accuratamente mani e braccia con acqua calda, poi disinfettarle. È vietato fumare nei locali di lavoro e di magazzinaggio, e nelle altre aree e nei corridoi in cui le carni fresche transitano.

 b) Negli stabilimenti non sono ammessi animali, salvo nel caso di macelli gli animali destinati ad esservi macellati. I roditori, gli insetti ed altri parassiti devono essere sistematicamente distrutti.

 c) Le attrezzature e gli utensili utilizzati per la manipolazione dei volatili da cortile vivi e la lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia. Essi devono essere puliti e disinfettati accuratamente più volte nel corso della giornata di lavoro, nonché al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati ogni qualvolta siano stati insudiciati.

 d) Le gabbie utilizzate per il trasporto dei volatili devono essere costruite con materiale resistente alla corrosione, di facile pulizia e disinfezione. Esse devono essere pulite e disinfettate ogni volta che vengono svuotate.

19. I locali, le attrezzature e gli utensili di lavoro non devono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione delle carni fresche di volatili da cortile, delle carni fresche o delle carni di selvaggina o delle preparazioni o prodotti a base di carne, a meno che siano stati puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati.

20. Le carni e i recipienti che le contengono non devono entrare in contatto diretto col suolo.

21. L'utilizzazione dell'acqua potabile è prescritta per tutti gli usi, tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, la lotta antincendio, il raffreddamento delle macchine frigorifere e l'asportazione delle piume nel macello purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non rappresentino un pericolo di contaminazione delle carni fresche. Le condutture dell'acqua non potabile devono essere facilmente distinguibili da quelle per l'acqua potabile.

22. — Penne, piume e sottoprodotti della macellazione non idonei al consumo umano devono essere asportati immediatamente.

 — È vietato spargere segatura o altro materiale analogo sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito delle carni fresche di volatili da cortile.

23. I detersivi, disinfettanti e altri prodotti similari devono essere utilizzati in modo da non contaminare le attrezzature, gli strumenti di lavoro e le carni fresche. Successivamente le attrezzature e gli strumenti di lavoro devono essere risciacquati a fondo con acqua potabile.

24. La lavorazione e la manipolazione delle carni devono essere vietate alle persone che possono contaminarle.

 All'atto dell'assunzione, le persone addette alla lavorazione e alla manipolazione delle carni fresche sono tenute a provare mediante certificato medico che nulla osta allo svolgimento di dette mansioni.

 Sucessivamente esse sono soggette ai controlli medici previsti dalla normativa vigente.

CAPITOLO VI
ISPEZIONE SANITARIA PRIMA DELLA MACELLAZIONE

25. a) Il veterinario ufficiale del macello autorizza la macellazione di una partita di volatili provenienti da un'azienda solo se, fatto salvo il certificato previsto all'allegato IV, modello 5 del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587:

i) i volatili destinati alla macellazione sono accompagnati dall'attestato sanitario previsto all'allegato IV, oppure

ii) se entro le 72 ore prrecedenti all'arrivo dei volatili al macello, è in possesso di un documento definito dal Ministero della sanità contenente:

informazioni pertinenti aggiornate relative al gruppo di origine, in particolare quelle che, tratte dal registro dell'azienda di cui al punto 27, lettera a), riguardano il tipo di volatili destinati alla macellazione,

la prova che l'azienda d'origine è sotto il controllo di un veterinario ufficiale.

Il veterinario ufficiale dovrà valutare tali informazioni per decidere le misure da adottare nei confronti degli animali provenienti dall'azienda in questione, in particolare il tipo d'ispezione ante mortem.

b) Allorché le condizioni previste alla lettera a) non sono soddisfatte, il veterinario ufficiale del macello può differire la macellazione oppure, se il rispetto delle regole relative al benessere degli animali lo impone, autorizzare la macellazione dopo aver proceduto agli esami previsti al punto 27, lettera b), e deve far visitare l'azienda d'origine degli animali in questione da un veterinario ufficiale per ottenere le suddette informazioni. Tutti i costi connessi all'applicazione di questo paragrafo sono imputati all'allevatore secondo le modalità che l'autorità competente dovrà fissare.

c) Tuttavia, per gli allevatori la cui produzione annuale non supera 20.000 polli, 15.000 anatre, 10.000 tacchine o 10.000 oche oppure un quantitativo equivalente delle altre specie di volatili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'ispezione prima della macellazione, prevista al punto 27, lettera b), può essere effettuata nel macello.

d) L'allevatore deve conservare per almeno due anni il registro di cui al punto 27, lettera a) per presentarlo all'autorità competente su sua richiesta.

26. Il proprietario, la persona abilitata a prendere decisioni circa i volatili o il suo rappresentante, deve facilitare le operazioni di ispezione prima della macellazione dei volatili e in particolare assistere il veterinario ufficiale in qualsiasi manipolazione ritenuta utile.

Il veterinario ufficiale deve procedere all'ispezione prima della macellazione con la massima cura in adeguate condizioni di illuminazione.

27. L'ispezione prima della macellazione nell'azienda d'origine di cui al punto 25 comprende, secondo le specie di volatili:

a) l'esame dei registri dell'allevatore, che devono contenere almeno le seguenti informazioni, in funzione della specie di volatili da cortile:

- data di arrivo dei volatili,
- provenienza dei volatili,
- numero dei volatili,
- rendimento effettivo della specie (ad esempio aumento di peso),
- mortalità,
- fornitori degli alimenti,
- tipo e periodo di utilizzazione degli additivi e periodo di attesa,
- consumo di mangimi e di acqua,
- esame e diagnosi del veterinario incaricato, eventualmente corredati dei risultati delle analisi di laboratorio,
- tipo di medicinale eventualmente somministrato ai volatili, data dell'inizio e della fine della sua somministrazione,
- data delle eventuali vaccinazioni e loro natura,
- aumento di peso durante il periodo di ingrasso,
- risultati di tutte le ispezioni sanitarie alle quali i volatili provenienti dallo stesso gruppo sono stati sottoposti in precedenza,
- numero dei volatili destinati alla macellazione,
- data prevedibile di macellazione;

b) gli esami complementari necessari per stabilire una diagnosi quando i volatili:

i) sono colpiti da una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali oppure mostrano un comportamento individuale o collettivo tale da far temere l'insorgere di una malattia di tale genere,

ii) presentano disturbi del comportamento generale o sintomi di malattia che possono rendere le carni non idonee al consumo umano;

c) prelievi regolari di campioni dall'acqua e dai mangimi per il controllo e l'osservanza dei periodi di attesa;

d) i risultati della ricerca di agenti zoonotici effettuata conformemente ai requisiti della direttiva 92/117/CEE.

28. Nel macello, il veterinario ufficiale fa procedere all'identificazione dei volatili in questione, fa verificare l'osservanza dei requisiti del capitolo II del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, e soprattutto se i volatili abbiano subito danni durante il trasporto.

    Inoltre, in caso di dubbi sull'identità di una partita di volatili e quando questi ultimi, conformemente al punto 25, lettera c), devono essere sottoposti all'ispezione sanitaria ante mortem nel macello, il veterinario ufficiale deve esaminare, gabbia per gabbia, se i volatili presentano i sintomi di cui al punto 27, lettera b).

29. Allorché i volatili non sono stati macellati entro i tre giorni successivi al loro esame o al rilascio dell'attestato sanitario previsto al punto 25, lettera a), i):

    — quando i volatili non hanno lasciato l'azienda d'origine, dovrà essere rilasciato un nuovo attestato sanitario,

    — oppure, previa valutazione dei motivi del ritardo, il veterinario ufficiale del macello autorizza la macellazione se non vi si oppone alcun motivo sanitario, se del caso previo nuovo esame dei volatili.

30. Fatte salve le prescrizioni del D.P.R. 3 dicembre 1992, n. 558, la macellazione ai fini del consumo umano deve essere vietata qualora siano state accertate le manifestazioni cliniche delle seguenti malattie:

    a) ornitosi,

    b) salmonellosi.

    Il veterinario ufficiale può autorizzare su richiesta del proprietario dei volatili o del suo mandatario la macellazione alla fine delle normali operazioni di macellazione se sono prese precauzioni per ridurre al massimo i rischi di propagazione dei germi nonché per pulire e desinfettare gli impianti dopo la macellazione; le carni provenienti da tale macellazione devono essere manipolate come carni dichiarate non idonee al consumo umano.

31. Il veterinario ufficiale:

    a) deve vietare la macellazione quando dispone di elementi che gli consentono di concludere che le carni provenienti dagli animali presentati non saranno idonee al consumo umano,

    b) deve differire la macellazione quando non sono stati rispettati i termini di attesa per i residui,

    c) per quanto riguarda i volatili clinicamente sani, provenienti da un gruppo la cui macellazione è obbligatoria nell'ambito di un programma di controllo delle malattie infettive, deve provvedere alla loro macellazione alla fine della giornata o in condizioni tali da evitare qualsiasi contaminazione degli altri volatili. Gli Stati membri potranno utilizzare tali carni sul loro territorio secondo le norme nazionali.

       Tali carni possono essere utilizzate esclusivamente per la trasformazione in uno stabilimento riconosciuto in base all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, ed a condizione che:

       — siano inviate direttamente allo stabilimento di trasformazione;

       — siano sottoposte a trattamento termico.

32. Il veterinario ufficiale deve comunicare immediatamente, motivandolo, il divieto di macellazione all'autorità competente e rinchiudere provvisoriamente in un luogo sicuro i volatili oggetto di detto divieto.

CAPITOLO VII

IGIENE DELLA MACELLAZIONE E DELLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI FRESCHE

33. Soltanto i volatili da cortile vivi devono essere introdotti nei locali adibiti alla macellazione. Appena introdotti in detti locali, i volatili devono essere macellati immediatamente dopo essere stati storditi, tranne in caso di macellazione praticata secondo un rito religioso.

34. Il dissanguamento deve essere completo e eseguito in modo che il sangue non possa contaminare locali diversi da quello della macellazione.

35. La spiumatura deve essere immediata e completa.

36. L'eviscerazione deve essere effettuata immediatamente in caso di eviscerazione totale, o nei termini di cui al capitolo VIII, punto 49 in caso di eviscerazione parziale o differita. I volatili macellati devono essere aperti in modo tale che le cavità e tutti i visceri pertinenti possano essere ispezionati. A tal fine, i visceri da ispezionare possono essere staccati o lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni naturali. Qualora siano staccati, la loro appartenenza alla carcassa d'origine deve poter essere identificata.

    Tuttavia, le anatre e le oche allevate e macellate per la produzione di «foie gras» possono essere eviscerate entro 24 ore dalla macellazione, a condizione che le carcasse non eviscerate siano portate al più presto alla temperatura prevista al capitolo XIII, punto 69, primo trattino, e mantenute a tale temperatura, e siano trasportate conformemente alle norme di igiene.

37. Dopo l'ispezione, i visceri tolti devono essere immediatamente separati dalla carcassa e le parti non idonee al consumo umano devono essere immediatamente asportate.

Ad eccezione dei reni, i visceri o le parti di visceri rimasti nella carcassa devono essere immediatamente asportati, se possibile completamente, in condizioni di igiene soddisfacenti.

38. È vietato pulire le carni utilizzando panni e riempire la carcassa con prodotti diversi da frattaglie commestibili o dal collo provenienti da volatili macellati nello stabilimento.

39. È vietato procedere, prima che l'ispezione sia stata ultimata, alla suddivisione della carcassa e a qualsiasi asportazione o trattamento delle carni di volatili. Il veterinario ufficiale può esigere qualsiasi altra manipolazione necessaria ai fini dell'ispezione.

40. Le carni trattenute in osservazione da un lato, e le carni dichiarate non idonee al consumo umano conformemente al capitolo IX, punto 53 o non ammesse al consumo umano conformemente al capitolo IX, punto 54 dall'altro, le piume ed i rifiuti devono essere trasportati al più presto nei locali, negli ambienti o nei recipienti di cui al capitolo I, punto 4, lettera d) e al capitolo II, punto 14, lettere e) ed f) e devono essere manipolati in modo da limitare al minimo le possibilità di contaminazione.

41. Dopo l'ispezione e l'eviscerazione, le carni fresche di volatili devono essere immediatamente pulite e refrigerate conformemente alle norme di igiene, affinché le temperature previste al capitolo XIII siano raggiunte al più presto.

42. Le carni di volatili destinate ad essere sottoposte a raffreddamento per immersione conformemente al procedimento descritto nel punto 43 devono, immediatamente dopo l'eviscerazione, essere lavate accuratamente a spruzzo e sottoposte al procedimento di immersione. Il lavaggio a spruzzo deve essere effettuato mediante attrezzature che consentano un'efficace pulizia delle superfici interne ed esterne delle carcasse.

    Per le carcasse aventi un peso:

    — non superiore a 2,5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 1,5 litri di acqua per carcassa,
    — compreso tra 2,5 e 5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 2,5 litri di acqua per carcassa,
    — uguale o superiore a 5 chilogrammi devono essere utilizzati almeno 3,5 litri di acqua per carcassa.

43. Il procedimento di raffreddamento per immersione deve rispondere ai seguenti requisiti:

    a) le carcasse devono passare attraverso una o più cisterne piene di acqua o di acqua e ghiaccio continuamente rinnovati. È ammesso soltanto un sistema nel quale le carcasse sono costantemente spinte mediante mezzi meccanici attraverso un flusso di acqua che corre in senso contrario;

    b) la temperatura dell'acqua o delle cisterne, misurata ai punti di entrata e di uscita delle carcasse, non deve essere superiore, rispettivamente, a +16 °C e + 4 °C;

    c) deve essere realizzata in modo tale che la temperatura prevista al capitolo XIII, punto 69, primo trattino sia rispettata entro i termini più brevi;

    d) il flusso minimo di acqua nell'intero procedimento di raffreddamento di cui alla lettera a) deve essere di:

       — 2,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o inferiore a 2,5 chilogrammi,
       — 4 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso compreso fra 2,5 e 5 chilogrammi,
       — 6 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o superiore a 5 chilogrammi.

       Qualora vengano utilizzate più cisterne, il flusso di acqua fresca in entrata ed il flusso di acqua usata in uscita in ciascuna delle cisterne devono essere regolati in modo da diminuire progressivamente nel senso dello spostamento delle carcasse, e l'acqua fresca deve essere suddivisa fra le cisterne in modo che il flusso in entrata nell'ultima cisterna non sia inferiore a:

       — 1 litro per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o inferiore a 2,5 chilogrammi,
       — 1,5 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso compreso fra 2,5 e 5 chilogrammi,
       — 2 litri per carcassa, per le carcasse aventi un peso uguale o superiore a 5 chilogrammi.

       L'acqua utilizzata per la riempitura iniziale delle cisterne non deve essere compresa nel calcolo dei quantitativi sopra elencati;

    e) le carcasse non devono rimanere nella prima parte dell'impianto o nella prima cisterna per più di mezz'ora o rimanere nel resto dell'impianto o nelle altre cisterne più a lungo del necessario.

       Vanno prese tutte le precauzioni necessarie per garantire che, in caso di interruzione del procedimento, venga rispettata la durata di transito indicata al periodo precedente.

       Dopo ciascun arresto dell'impianto, il veterinario ufficiale deve accertarsi che, prima della sua rimessa in moto, le carcasse siano ancora conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e siano idonee al consumo umano e, in caso contrario, che vengano trasportate al più presto nei locali di cui al capitolo I, punto 4, lettera d);

    f) ciascuno degli elementi dell'impianto deve essere svuotato, pulito e disinfettato, ogni qualvolta sia necessario, al termine del periodo di lavoro ed almeno una volta al giorno;

    g) esso deve essere munito di un dispositivo di controllo opportunamente tarato che consenta di tenere sotto costante sorveglianza la misurazione e la registrazione:

       — del consumo di acqua nella fase di lavaggio a spruzzo precedente l'immersione,
       — della temperatura dell'acqua nella cisterna o nelle cisterne nei punti di entrata e di uscita delle carcasse,
       — del consumo di acqua durante la fase di immersione,
       — del numero di carcasse di ciascuna delle classi di peso specificate nella lettera d) e nel punto 42;

    h) i risultati dei controlli effettuati dal produttore devono essere conservati e presentati, se richiesti, al veterinario ufficiale;

    i) il funzionamento dell'impianto di raffreddamento ed i suoi effetti sul grado di igiene sono valutati — in attesa dell'adozione di metodi microbiologici comunitari, — secondo metodi microbiologici scientifici riconosciuti dagli Stati membri; il grado di contaminazione delle carcasse, basato sul numero totale di germi e di enterobatteri presenti, rilevato prima dell'immersione, è raffrontato con il livello successivo all'immersione. Il raffronto deve essere eseguito in occasione della prima messa in funzione dell'impianto e, in seguito, periodicamente, ma in ogni caso in occasione di qualsiasi modifica dell'impianto. Il funzionamento delle varie parti dell'impianto deve garantire il rispetto di livelli soddisfacenti di igiene.

44. Prima della fine dell'ispezione, le carcasse e le frattaglie non ispezionate non devono poter venire a contatto con le carcasse e le frattaglie già ispezionate ed è vietato procedere all'asportazione, al sezionamento o all'ulteriore trattamento della carcassa.

45. Le carni trattenute in osservazione o dichiarate non idonee al consumo umano e i sottoprodotti non commestibili non devono poter venire a contatto con carni dichiarate idonee al consumo umano e devono essere deposti appena possibile in locali o recipienti speciali situati e disposti in modo da evitare possibili contaminazioni di altre carni fresche.

46. La tolettatura, la manipolazione, l'ulteriore trattamento e il trasporto delle carni e frattaglie devono avvenire in osservanza di tutti i requisiti in materia di igiene. L'imballaggio delle carni deve essere effettuato in conformità del capitolo II, punto 14, lettera d) ed alle condizioni previste dal capitolo XIV. Una volta imballate o confezionate, le carni devono essere immagazzinate in un locale diverso da quello in cui si trovano le carni fresche esposte.

CAPITOLO VIII

ISPEZIONE SANITARIA POST MORTEM

47. I volatili da cortile devono essere sottoposti all'ispezione immediatamente dopo la macellazione in adeguate condizioni di illuminazione.

Ai fini di tale ispezione,

a) le parti seguenti:

i) la superficie della carcassa, senza testa e zampe tranne quando queste sono destinate al consumo umano,

ii) i visceri e

iii) la cavità della carcassa

devono essere sottoposte ad esame oculare e, se necessario, a palpazione ed incisione;

b) occorre altresì fare attenzione:

i) alle alterazioni della consistenza, del colore e dell'odore delle carcasse,

ii) alle alterazioni importanti derivanti dalle operazioni di macellazione,

iii) al buon funzionamento dell'impianto di macellazione.

Il veterinario ufficiale deve comunque:

a) sottoporre ad una ispezione approfondita per sondaggio gli animali eliminati in occasione dell'ispezione sanitaria post mortem, le cui carni sono state dichiarate non idonee al consumo umano, conformemente al capitolo IX, punto 53;

b) esaminare, ai fini di un'ispezione dei visceri e della cavità della carcassa, un campione di 300 volatili prelevati dall'insieme della partita che ha subito l'ispezione post mortem;

c) effettuare un esame post mortem specifico delle carni di volatili se esistono altri elementi che indicano che le carni provenienti dagli stessi potrebbero non essere idonee al consumo umano.

Il proprietario o la persona abilitata a disporre dei volatili da cortile deve partecipare, per quanto le compete, all'ispezione post mortem. Deve preparare i volatili e le carni di volatili in modo da consentirne l'ispezione. Su richiesta dell'ispettore, deve apportare qualsiasi altro aiuto in misura sufficiente. Se non collabora adeguatamente, l'ispezione deve essere interrotta fino a quando collabori nella misura necessaria all'ispezione.

48. Nel caso dei volatili da cortile parzialmente eviscerati, immediatamente svuotati dei loro intestini, è necessario esaminare, per almeno il 5 % dei volatili macellati di ciascuna partita, i visceri e la cavità della carcassa dopo l'eviscerazione. Se durante questo esame dovesse essere constatata la presenza di alterazioni su vari volatili, tutti i volatili della partita devono essere ispezionati conformemente al punto 47.

49. Per quanto concerne i volatili a eviscerazione differita («New York dressed»):

a) l'ispezione sanitaria post mortem di cui al punto 47 viene effettuata al più tardi 15 giorni dopo la macellazione. Durante questo periodo i volatili devono essere immagazzinati ad una temperatura non superiore a + 4 °C;

b) al più tardi alla fine di questo termine, i volatili devono essere eviscerati nel macello in cui sono stati macellati o in un laboratorio di sezionamento per volatili da cortile che sia riconosciuto e conforme ai requisiti del capitolo III, punto 15, lettera b), secondo trattino, punto ii) e in quest'ultimo caso, devono essere accompagnati dall'attestato sanitario di cui all'allegato V;

c) le carni di tali volatili non devono recare il bollo sanitario di cui al capitolo XII prima che sia stata effettuata l'eviscerazione di cui alla lettera b).

50. Devono essere effettuati, ai fini della ricerca di residui, dei prelievi di campioni per sondaggio e comunque in caso di fondato sospetto. Nel caso della ricerca di residui mediante prelievo di campioni, occorre in particolare ricercare i residui di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118.

L'obbligo di procedere alla ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica di cui all'articolo 5, commi 1, non si applica ai volatili provenienti da allevamenti sottoposti a controllo veterinario ufficiale, se il controllo di tali sostanze è eseguito nell'azienda d'origine.

51. Qualora i risultati delle ispezioni prima della macellazione o post mortem facciano sospettare la presenza di una malattia, il veterinario ufficiale può chiedere, se lo ritiene necessario per stabilire la sua diagnosi, o individuare le sostanze aventi azione farmacologica che potrebbero essere presenti date le condizioni patologiche osservate, che si eseguano le prove di laboratorio necessarie.

    In caso di dubbio, il veterinario può eseguire, sulle parti in causa dei volatili da cortile, ulteriori tagli e ispezioni che ritenga necessari per fare una diagnosi definitiva.

    Qualora il veterinario ufficiale constati un'evidente trasgressione alle norme d'igiene previste dal presente regolamento o un ostacolo ad un'ispezione sanitaria adeguata, è abilitato a intervenire sull'utilizzazione delle attrezzature o dei locali ed ad adottare le misure necessarie che possono anche comportare la riduzione del ritmo di produzione o la sospensione temporanea del processo di produzione.

52. I risultati dell'ispezione prima della macellazione e post mortem devono essere registrati dal veterinario ufficiale e, in caso di diagnosi di una malattia trasmissibile, comunicati sia all'autorità veterinaria competente, preposta al controllo dell'allevamento da cui provengono gli animali, sia al proprietario dell'allevamento d'origine o al suo rappresentante, il quale deve tener conto di tali comunicazioni, conservarle e presentarle al veterinario ufficiale che procede all'ispezione prima della macellazione nel successivo periodo di produzione.

CAPITOLO IX

DECISIONE DEL VETERINARIO UFFICIALE IN OCCASIONE DELL'ISPEZIONE POST MORTEM

53. a) Sono dichiarati totalmente non idonei al consumo umano le carni dei volatili da cortile la cui ispezione post mortem rivela uno dei seguenti casi:

    — malattie infettive generalizzate e localizzazioni croniche negli organi di microrganismi patogeni trasmissibili all'uomo,

    — micosi sistematica e lesioni locali negli organi, che si presume siano state causate da agenti patogeni trasmissibili all'uomo o loro tossine,

    — parassitismo diffuso sottocutaneo o muscolare e parassitismo sistematico,

    — intossicazione,

    — cachessia,

    — odore, colore, sapore anormali,

    — tumori maligni, localizzati o diffusi,

    — insudiciamento o contaminazione generalizzati,

    — lesioni ed ecchimosi importanti,

    — lesioni meccaniche estese, comprese quelle causate da eccessiva scottatura,

    — insufficiente dissanguamento,

    — residui di sostanze superiori alle norme autorizzate, e residui di sostanze vietate,

    — ascite.

    b) Sono dichiarate non idonee al consumo umano le parti dei volatili macellati che presentano lesioni o contaminazioni che non pregiudicano la salubrità della carne restante.

54. Non sono ammessi al consumo umano la testa separata dalla carcassa, ad eccezione della lingua, della cresta, dei bargigli e della caruncola, ed i visceri seguenti: trachea, polmoni separati dalla carcassa conformemente al capitolo VII, punto 37, esofago, gozzo, intestino e cistifellea.

Capitolo X

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI DESTINATE AL SEZIONAMENTO

55. Il sezionamento delle carcasse in parti ed il disossamento sono autorizzati soltanto nei laboratori di sezionamento riconosciuti.

56. Il responsabile dello stabilimento è tenuto ad agevolare le operazioni di controllo dell'impresa, in particolare ad effettuare qualsiasi manipolazione ritenuta utile e a mettere a disposizione del servizio di controllo le attrezzature necessarie. Deve in particolare essere in grado, ad ogni richiesta, di indicare al veterinario ufficiale incaricato del controllo la provenienza delle carni introdotte nel proprio stabilimento e l'origine degli animali abbattuti.

57. Fatto salvo il capitolo V, punto 19, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, possono trovarsi nei laboratori di sezionamento riconosciuti soltanto a condizione di esservi immagazzinate in locali speciali; esse devono essere sezionate in luoghi o in momenti diversi rispetto alle carni che rispondono a dette condizioni. Il veterinario ufficiale deve avere libero accesso in qualsiasi momento a tutti i locali di deposito e di lavoro per accertarsi della rigorosa osservanza delle precedenti disposizioni.

58. Le carni fresche da sezionare, non appena trasportate nel laboratorio del sezionamento e in attesa del sezionamento, devono essere immagazzinate nel locale di cui al capitolo III, punto 15, lettera a).

Tuttavia, in deroga al capitolo VII, punto 41, le carni possono essere trasportate direttamente dal locale di macellazione al locale di sezionamento.

In tal caso, questi due locali devono essere sufficientemente vicini e situati in un unico complesso di edifici, in quanto le carni da sezionare devono essere trasportate in un'unica operazione da un locale all'altro, mediante un prolungamento del sistema meccanico di manipolazione del locale di macellazione; il sezionamento deve essere effettuato immediatamente. Non appena ultimate le operazioni di sezionamento e di imballaggio previste, le carni devono essere trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15, lettera a).

59. Le carni devono essere via via trasportate nei locali di cui al punto 15, lettera b). Non appena ultimate le operazioni, previste di sezionamento ed eventualmente di imballaggio, le carni devono essere trasportate nelle celle frigorifere di cui al capitolo III, punto 15, lettera a).

60. Tranne per le carni sezionate a carcassa ancora calda, il sezionamento può essere eseguito soltanto se le carni hanno raggiunto una temperatura inferiore o pari a + 4 °C.

61. È vietato pulire le carni fresche strofinandole con panni.

62. Il sezionamento deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi contaminazione delle carni. Le scheggie d'osso e i grumi di sangue devono essere eliminati. Le carni, che provengono dal sezionamento e non sono destinate al consumo umano, sono raccolte via via nei recipienti o locali di cui al capitolo I, punto 4, lettera d).

Capitolo XI

CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI SEZIONATE E DELLE CARNI IMMAGAZZINATE

63. I laboratori di sezionamento riconosciuti, i centri di riconfezionamento e di depositi frigoriferi riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un membro del gruppo d'ispezione di cui all'articolo 9.

64. Il controllo di cui al punto 63 comprende i seguenti compiti:

— controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche;

— ispezione sanitaria delle carni fresche presenti nello stabilimento;

— controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo V nonché dell'igiene del personale, compresi gli indumenti;

— qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

CAPITOLO XII

BOLLATURA SANITARIA

65. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la supervisione del veterinario ufficiale. A tal fine, quest'ultimo controlla:

a) la bollatura sanitaria delle carni;

b) le etichette e il materiale per il confezionamento qualora vi sia stato già apposto il bollo di cui al presente capitolo.

66. La bollatura sanitaria comporta:

a) per le carni confezionate in unità individuali o per le piccole confezioni;

— nella parte superiore, la sigla di identificazione del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, NL, P, UK:

— al centro il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento o eventualmente del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento;

— nella parte inferiore, una delle sigle CEE, EOF, EWG, EOK, EEC o EEG.

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 centimetri sia per le lettere che per le cifre;

b) per le grandi confezioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza nel quale devono figurare le indicazioni di cui alla lettera a).

I caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre. La bollatura sanitaria può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'indicazione che permetta di identificare il veterinario che ha proceduto all'ispezione sanitaria delle carni.

Il materiale utilizzato per la bollatura deve essere conforme ai requisiti di igiene e le indicazioni di cui alla lettera a) devono figurarvi in modo perfettamente leggibile.

67. a) La bollatura sanitaria di cui al punto 66, lettera a), deve essere apposta:

- per quanto riguarda le carcasse confezionate individualmente, sugli involucri o sull'imballaggio o in modo leggibile sotto di essi,
- per quanto riguarda le carcasse non confezionate individualmente, mediante un timbro o una piastrina monouso,
- per quanto riguarda le parti di carcasse o frattaglie confezionate in piccoli quantitativi, sugli involucri o altri imballaggi o in modo leggibile sotto di essi.

b) La bollatura sanitaria di cui al punto 66, lettera b) deve essere apposta sulle grandi confezioni contenenti carcasse, parti di carcasse o frattaglie recanti un bollo conformemente alla lettera a).

c) Qualora sull'involucro o sull'imbalaggio figuri il bollo sanitario:

- il bollo in questione deve essere apposto in modo da venire distrutto all'apertura dell'involucro o dell'imballaggio, o
- l'involucro o l'imballaggio devono essere sigillati in modo da renderne impossibile la riutilizzazione una volta aperti.

68. La bollatura sanitaria delle carcasse, delle parti di carcassa o delle frattaglie, effettuata conformemente al punto 67, lettera a) non è richiesta se:

1) le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo IX, punto 53, lettera b), sono spedite, per essere sezionate, da un macello riconosciuto ad un laboratorio di sezionamento riconosciuto, a condizione che:

   a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario apposto conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c);

   b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultano la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità del presente regolamento;

   c) il laboratorio di sezionamento destinatario tenga un registro da cui risultano la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformità del presente regolamento;

   d) il bollo sanitario dei grandi imballaggi sia distrutto alla loro apertura, in un laboratorio di sezionamento posto sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

   e) sulla superficie esterna della grande confezione siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformità del presente punto e dell'allegato VII.

2) Le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo IX, punto 53, lettera b), le parti di carcasse e le seguenti frattaglie: cuore, fegato, ventriglio, sono spedite, per essere trattate, da un macello riconosciuto, da un laboratorio di sezionamento riconosciuto o da un centro di riconfezionamento riconosciuto ad uno stabilimento per la preparazione di carni e di prodotti a base di carne a condizione che:

   a) i grandi imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino sulla superficie esterna il bollo sanitario apposto conformemente al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c),

   b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultano la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità del presente regolamento;

   c) lo stabilimento per la preparazione di carni e di prodotti a base di carne destinatario tenga un apposito registro da cui risultano la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute, in conformità del presente regolamento;

   d) allorquando la carne fresca di volatili è destinata alla preparazione di prodotti a base di carne per gli scambi intracomunitari, il bollo sanitario dei grandi imballaggi sia distrutto soltanto alla loro apertura in uno stabilimento posto sotto la supervisione dell'autorità competente;

   e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformità delle disposizioni del presente punto e dell'allegato VII.

3) Al fine di metterle direttamente a disposizione dell'utilizzatore finale, previo trattamento termico, le partite di carcasse, comprese quelle di cui talune parti sono state eliminate in conformità del capitolo IX, punto 53, lettera b), sono spedite da un macello, da un centro di riconfezionamento, o da un laboratorio di sezionamento riconosciuto a ristoranti, mense ed enti a condizione che:

   a) gli imballaggi contenenti carni fresche di volatili da cortile rechino, sulla superficie esterna, il bollo sanitario di cui al punto 67, lettera a), terzo trattino, e al punto 67, lettera c);

   b) lo stabilimento speditore tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la destinazione delle partite spedite in conformità del presente regolamento;

   c) il destinatario tenga un registro da cui risultino la quantità, la natura e la provenienza delle partite ricevute in conformità del presente regolamento;

   d) i destinatari siano soggetti al controllo di un'autorità competente, che deve poter prendere visione dei summenzionati registri;

   e) sulla superficie esterna del grande imballaggio siano chiaramente indicati il destinatario e l'utilizzazione prevista della partita, in conformità delle disposizioni del presente punto e dell'allegato VII.

CAPITOLO XIII

MAGAZZINAGGIO

69. — Dopo la refrigerazione di cui al capitolo VII, punto 41, le carni fresche di volatili da cortile devono essere mantenute ad una temperatura che in nessuna occasione puo' essere superiore a +4 °C.

— Le carni di volatili da cortile congelate devono essere mantenute ad una temperatura che in nessuna occasione può essere superiore a -12 °C.

— Le carni fresche di volatili da cortile imballate non devono essere immagazzinate negli stessi locali delle carni fresche non imballate.

CAPITOLO XIV

CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DELLE CARNI FRESCHE

70. a) Gli imballaggi (ad esempio casse, cartoni) devono rispondere a tutte le norme igieniche, in particolare devono essere:

— tali da non alterare le caratteristiche organolettiche delle carni;

— tali da non trasmettere alle carni sostanze nocive per la salute umana;

— sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace delle carni durante il trasporto e le manipolazioni;

71. Quando, eventualmente, le carni fresche sezionate o le frattaglie sono confezionate, questa operazione deve essere effettuata subito dopo il sezionamento e in maniera conforme alle norme di igiene.

Le confezioni devono essere trasparenti e incolori oppure, in caso di confezione di colore trasparente, essere concepite in modo da lasciar vedere parzialmente le carni o le frattaglie confezionate. Esse devono rispondere inoltre alle condizioni di cui al punto 70, lettera a), primo e secondo trattino; non possono essere riutilizzate per confezionare carni.

Le parti di volatili da cortile o le frattaglie separate dalla carcassa devono sempre essere avvolte in un involucro protettivo rispondente a tali criteri e saldamento chiuso.

72. Le carni confezionate devono essere imballate.

73. Tuttavia, quando la confezione corrisponde a tutte le condizioni protettive dell'imballaggio, non è necessario che essa sia trasparente ed incolore e non è obbligatorio porla in un secondo contenitore, purché siano rispettate le altre condizioni del punto 70.

74. Le operazioni di sezionamento, disossamento, confezionamento ed imballaggio possono aver luogo nello stesso locale, se l'imballaggio ha le caratteristiche previste al punto 70, lettera b) per poter essere riutilizzato o se sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni;

b) immediatamente dopo la fabbricazione, l'imballaggio e il confezionamento devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato che deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto verso lo stabilimento e sono immagazzinati in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento;

c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetti dalla polvere e dai parassiti e non comunicare, attraverso l'atmosfera, con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche. Gli imballaggi non devono essere appoggiati sul pavimento;

d) l'allestimento degli imballaggi deve essere effettuato in condizioni igieniche, prima dell'introduzione nel locale;

e) gli imballaggi devono essere introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche ed essere impiegati immediatamente. Essi non devono essere manipolati dal personale addetto alla lavorazione delle carni fresche;

f) immediatamente dopo il confezionamento, le carni devono essere trasferite negli appositi locali di deposito.

75. Gli imballaggi di cui al presente capitolo possono contenere soltanto carni fresche sezionate di volatili da cortile.

CAPITOLO XV

TRASPORTO

76. Le carni fresche devono essere trasportate con mezzi di trasporto dotati di un sistema di chiusura ermetico oppure, se si tratta di carni fresche importate conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, o di carni fresche in transito nel territorio di un paese terzo con mezzi di trasporto sigillati, costruiti ed attrezzati in modo da mantenere per tutta la durata del trasporto le temperature indicate nel capitolo XIII.

77. I mezzi di trasporto di dette carni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) le loro pareti interne devono essere lisce, di facile pulizia e disinfezione;

b) devono essere provvisti di dispositivi atti ad assicurare la protezione delle carni contro insetti e polvere e costruiti in modo da impedire ogni fuoriuscita di liquidi.

78. I mezzi di trasporto delle carni non possono in alcun caso essere adibiti al trasporto di animali vivi o di prodotti che possano alterare o contaminare le carni.

79. Le carni di volatili da cortile non possono essere trasportate in uno stesso mezzo di trasporto insieme a sostanze che possano contaminarle o pregiudicarne le condizioni igieniche.

    Le carni imballate e le carni non imballate devono essere trasportate con mezzi di trasporto distinti, a meno che non esista, nello stesso mezzo di trasporto, una separazione fisica adeguata che protegge la carne non imballata.

80. Le carni fresche di volatili non possono essere trasportate in un mezzo di trasporto che non sia stato ripulito e disinfettato.

81. Il responsabile dello stabilimento deve far si che i mezzi di trasporto nonchè le condizioni di carico consentano l'osservanza delle norme di igiene stabilite nel presente capitolo.

ALLEGATO II
(previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a)

CAPITOLO I

REQUISITI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI CAPACITA LIMITATA

Gli stabilimenti di capacità limitata devono avere almeno:

1. nei locali in cui le carni sono prodotte e manipolate:

   a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare, imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori;

   b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri.

Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno costruite anteriormente al 1° gennaio 1994 nei locali di cui all'allegato I, capitolo IV, punto 16 non costituisce un motivo di revoca del riconoscimento;

   c) porte in materiali imputrescibili e inodori, facili da pulire.

   Qualora le carni vengano immagazzinate nello stabilimento in questione, quest'ultimo deve disporre di un deposito che soddisfi i requisiti sopramenzionati;

   d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

   e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore;

   f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;

2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai luoghi di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché di dispositivi igienici per asciugare le mani;

   b) sul posto o in un locale adiacente, un dispositivo per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori;

4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. L'uso del legno è vietato;

   b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

      per la movimentazione delle carni fresche;

      per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

   c) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi carni non destinate al consumo umano che devono essere rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro;

5. impianti di refrigerazione che permettano di mantere nelle carni le temperature interne previste dal presente regolamento. Tali impianti devono comprendere un sistema di deflusso, collegato ai tubi di scarico delle acque reflue che non presenti alcun rischio di contaminazione per le carni;

6. un impianto che fornisca acqua potabile, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato un impianto che fornisca acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile;

7. un impianto che consenta un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

8. un sistema che consenta l'evacuazione delle acque di rifiuto in modo igienico;

9. almeno un lavabo e latrine a sciacquone. Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. Il lavabo deve essere fornito di acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani. Il lavabo deve trovarsi in prossimità delle latrine.

CAPITOLO II

REQUISITI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI MACELLI DI CAPACITA LIMITATA

10. Oltre a rispondere ai requisiti generali, i macelli di capacità limitata debbono avere almeno:

a) un locale per la macellazione di superficie adeguata, con spazi separati per lo stordimento e il dissanguamento, da un lato, e la spiumatura e la scottatura, dall'altro; questi due tipi di operazioni devono essere effettuate in posti separati;

b) nel locale di macellazione, pareti che possano essere lavate fino ad un'altezza minima di due metri o fino al soffitto;

c) un locale per l'eviscerazione e la preparazione, abbastanza ampio per consentire che l'operazione di eviscerazione venga attuata a distanza sufficiente dagli altri posti di lavoro, o separata da questi ultimi da un tramezzo per impedire eventuali contaminazioni;

d) un locale per il raffreddamento di capacità adeguata all'entità e al tipo delle operazioni di macellazione, in cui si trovi almeno un piccolo spazio isolato chiudibile a chiave, riservato all'osservazione delle carcasse sottoposte ad analisi.

Le autorità competenti possono, in determinati casi, accordare deroghe a questo requisito, qualora le carni siano ritirate immediatamente dai macelli per l'approvvigionamento di laboratori di sezionamento o di macellerie situate nelle immediate vicinanze del macello, sempre che la durata del trasporto non superi un'ora.

11. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente macellati, previo stordimento, tranne in caso di macellazione prevista da un rito religioso.

12. Gli animali malati o sospettati di esserlo non devono essere macellati nello stabilimento, salvo deroga concessa dall'autorità competente.

In caso di deroga la macellazione deve essere effettuata sotto il controllo dell'autorità competente e devono essere presi i provvedimenti necessari per evitare la contaminazione; i locali devono essere sottoposti a particolare pulizia e disinfezione sotto controllo ufficiale prima di poter essere usati nuovamente.

ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 9, comma 8)

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI AUSILIARI

1. Solo i candidati che dimostrano di aver seguito:

a) un corso teorico comprendente esercitazioni di laboratorio, autorizzato dalle autorità competenti degli Stati membri, sui temi elencati al punto 3, lettera a),

b) un corso pratico di formazione sotto il controllo di un veterinario ufficiale

sono ammessi all'esame di cui all'articolo 9, comma 8. Il corso pratico di formazione si svolge in macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi e posti di ispezione delle carni fresche o, per l'ispezione prima della macellazione, in un'azienda.

2. Tuttavia, gli ausiliari in possesso dei requisiti di cui all'allegato III del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, possono seguire un corso di formazione in cui la parte teorica sia ridotta a 4 settimane.

L'esame di cui all'articolo 9, comma 8, consiste in una parte teorica ed una parte pratica che verte sulle seguenti materie:

a) per la visita delle aziende:

i) formazione teorica:

— nozioni generali sull'industria avicola - organizzazione, importanza economica, metodi di produzione, commercio internazionale, ecc.,

— anatomia e patologia dei volatili da cortile,

— conoscenza di base delle malattie - virus, batteri, parassiti, ecc.,

— controllo delle malattie e utilizzazione di medicinali/vaccini nonché controllo dei residui,

— controllo igienico e sanitario,

benessere nell'azienda, durante il trasporto e nel macello,

— controllo ambientale - negli edifici, nelle aziende e in generale,

— normative nazionali ed internazionali,

— atteggiamenti dei consumatori e controllo della qualità;

ii) formazione pratica:

visite alle aziende concernenti varie specie e i metodi d'allevamento,

visite agli stabilimenti di produzione,

carico e scarico dei mezzi di trasporto,

visite a laboratori,

controlli veterinari,

documentazione,

esperienza pratica;

b) per l'ispezione al macello:

i) parte teorica:

nozioni di anatomia e fisiologia degli animali macellati;

nozioni di patologia degli animali macellati;

nozioni di anatomia patologica degli animali macellati;

nozioni di igiene, in particolare di igiene aziendale, di igiene della macellazione, del sezionamento e del magazzinaggio, nonché di igiene del lavoro;

conoscenza dei metodi e dei procedimenti di macellazione, ispezione, preparazione, confezionamento, imballaggio e trasporto delle carni fresche;

— conoscenza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

procedura di prelievo dei campioni;

ii) parte pratica:

— ispezione e valutazione degli animali macellati;

identificazione delle specie animali mediante esame di parti tipiche dell'animale;

identificazione e relativo commento di più parti di animali macellati che presentano alterazioni;

ispezione post mortem in un macello;

— controllo dell'igiene;

— prelievo dei campioni.

ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c)

MODELLO

ATTESTATO SANITARIO (1)
(per i volatili da cortile trasportati dall'azienda al macello)

Servizio competente: .... n. (2): ....

I. Identificazione degli animali

Specie animale: ....

Numero di animali: ....

Marchio di identificazione: ....

Codice di identificazione dell'allevamento

Indirizzo dell'azienda di provenienza:

III. Destinazione degli animali

Tali animali sono trasportati verso il seguente macello: ....

con i seguenti mezzi di trasporto ....

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che gli animali sopra designati sono stati oggetto di un'ispezione *ante mortem* nell'azienda summenzionata il .... alle ore .... e sono stati riconosciuti sani.

Fatto a ...., il ....

(Firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Durata di validità del certificato: 72 ore.

(2) Facoltativo.

ALLEGATO V

MODELLO

ATTESTATO SANITARIO

(per le carcasse di volatili a eviscerazione differita e per le carcasse di anatre e oche allevate per la produzione di *«foie gras»* che hanno subito le operazioni di stordimento, dissanguamento e spiumatura nell'azienda di ingrasso e sono state trasportate in un laboratorio di sezionamento munito di un locale separato per l'eviscerazione)

Servizio competente: .... n. (1): ....

I. Identificazione delle carcasse non eviscerate

Specie animale: ....

Numero delle carcasse non eviscerate: ....

II. Provenienza delle carcasse non eviscerate

Indirizzo dell'azienda di ingrasso: ....

III. Destinazione delle carcasse non eviscerate

Le carcasse non eviscerate sono trasportate verso il seguente laboratorio di sezionamento: ....

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, attesta che le carcasse non eviscerate sopra designate provengono da animali che sono stati oggetto di un'ispezione *ante mortem* nell'azienda di ingrasso summenzionata il .... alle ore .... e sono stati riconosciuti sani.

Fatto a ...., il ....

(Firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Facoltativo.

ALLEGATO VI
(previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera i), numero 2)

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO
[relativo alle carni fresche di volatili da cortile (1)]

N. (2): ....

Luogo di spedizione: ....

Ministero: ....

Servizio: ....

Riferimento (2): ....

I. Identificazione delle carni

Carni di: ....
(specie animale)

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Mese(i) e anno(i) di congelamento: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da
(luogo di spedizione)

a ....
(paese e luogo di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni di volatili da cortile di cui sopra soddisfano i requisiti della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, nonché le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo *A*, punto 1, secondo comma di detta direttiva se tali carni sono destinate ad uno Stato membro o ad una regione di uno Stato membro riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle;

b) — che le carni di volatili da cortile di cui sopra;

— che gli imballaggi delle carni di cui sopra,

recano un marchio comprovante:

— che le carni provengono da animali macellati in macelli riconosciuti;

— che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto;

c) che dette carni sono state riconsciute idonee al consumo umano in seguito a ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, o della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

d) che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 71/118/CEE.

Fatto a ...., il ....

(Nome e firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Sono carni fresche di volatili da cortile, ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente certificato, tutte le parti, idonee al consumo umano, di animali domestici delle seguenti specie: galline, tacchine, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici allo stato domestico che non abbiano subito alcun trattamento atto ad assicurarne la conservazione; devono tuttavia essere considerate carni fresche le carni trattate con il freddo.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei, il numero del volo e, per le navi, il nome ed eventualmente il numero del contenitore.

ALLEGATO VII

DICITURE DA FAR FIGURARE SUI GRANDI IMBALLAGGI

Utilizzazione prevista: sezionamento di carne/prodotti a base di carne/trattamento termico presso ristoranti, mese ed enti (1)

Indirizzo del destinatario: ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 1, della suddetta legge così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari». L'art. 4, comma 1, così recita:

«Art. 4 *(Attuazione in via regolamentare)*. — 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria».

— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1993». L'art. 4 della suddetta legge così recita:

«Art. 4 *(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)*. — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera *c)*, e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *C*, applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'art. 3 della presente legge ».

Per maggior chiarezza si riporta il testo dell'allegato *D* sopra menzionato:

«ALLEGATO *D*
(articolo 4, comma 2)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI.

92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile».

— La direttiva 92/116 è pubblicata in G.U.C.E. L 62 del 15 marzo 1993.

— La direttiva 71/118 è pubblicata in G.U.C.E. L 65 dell'8 marzo 1971.

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, reca: «Attuazione delle direttive (CEE) numeri 71/118, 75/431, e 78/50 relative a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile nonché della direttiva (CEE) n. 77/27 relativa alla bollatura dei grandi imballaggi di carni fresche di volatili da cortile».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, riguarda: «Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale».

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento».

— Il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, reca: «Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed emissione sul mercato di carni fresche».

— Il D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 51, reca: «Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile».

— La direttiva 94/65 è pubblicata in G.U.C.E. L 368 del 31 dicembre 1994. L'art. 17, paragrafo 1, della suddetta direttiva così recita:

«Art. 17. — 1. È aggiunto all'art. 5 della direttiva 71/118/CE il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché le carni separate meccanicamente possano essere oggetto di scambi solo se sottoposte in precedenza a un trattamento termico, conformemente alla direttiva 77/99/CEE, nello stabilimento di origine o in qualsiasi altro stabilimento designato dall'autorità competente"».

— Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali». L'art. 2, comma 3, del suddetto D.Lgs. così recita:

«3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Nota all'art. 2:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, riguarda: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea».

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

Nota all'art. 5:

- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n 118, reca: «Attuazione delle direttive n. 81/602/CEE, n. 85/358/CEE, n. 86/469/CEE, n. 88/146/CEE e n. 88/299/CEE relative al divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica e ad azione tireostatica nelle produzioni animali, nonché alla ricerca di residui negli animali e nelle carni fresche». L'art. 14 del D.Lgs. suddetto così recita:

«Art. 14. — 1. Gli animali introdotti nei macelli pubblici e privati a scopo di macellazione debbono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine contenente le seguenti indicazioni:

a) numero, specie e categoria degli animali;

b) ubicazione dell'allevamento di provenienza;

c) che gli animali non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego;

d) eventuali trattamenti effettuati sugli animali, nei novanta giorni precedenti l'avvio alla macellazione, con le sostanze di cui all'art. 6, comma 1, nonché con alimenti medicamentosi alimenti medicamentosi e specialità medicinali; nel caso in cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve essere controfirmata dal medico veterinario che li ha prescritti;

e) che sono stati osservati i previsti periodi di sospensione per i trattamenti con i prodotti di cui alla precedente lettera *d)*.

2. Con decreto del Ministro della sanità potrà essere adottato il modello della dichiarazione.

3. Le dichiarazioni debbono essere conservate nei macelli per un periodo non inferiore ad un anno.

4. Chi contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni».

Nota all'art. 6:

— Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 558, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria intracomunitaria e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile».

Nota all'art. 7:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 14:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, ved. note all'art. 3.

Note all'art. 15:

— Per quanto concerne il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503, ved. note alle prmesse. L'art. 8 del suddetto D.P.R. così recita:

«Art. 8. — Le condizioni di deposito di cui al punto *A)*, lettera *f)*, e punto *B)*, lettera *c)*, dell'art. 4 non si applicano alle operazioni di deposito effettuate nei locali o nei locali annessi in cui le carcasse e le carni di volatili da cortile sezionate e disossate sono messe direttamente a disposizione del consumatore finale.

Le condizioni di imballaggio di cui al punto *A)*, lettera *g)*, dell'art. 4 non si applicano alle carcasse non singolarmente imballate introdotte nei locali o nei locali annessi di cui sopra, ove si effettui un imballaggio ai fini della vendita diretta al consumatore finale.

Le condizioni del punto *B)*, art. 4, non si applicano alle carni fresche di volatili da cortile, imballate o no, quando operazioni di sezionamento e di disossamento sono effettuate nei locali di vendita o di utilizzazione o in un locale contiguo a scopo di vendita diretta al consumatore finale, ad eccezione della vendita ambulante o per corrispondenza o sui mercati.

Agli stabilimenti di macellazione possono essere concesse deroghe all'obbligo dell'eviscerazione dei volatili da cortile di cui all'allegato 1, capitolo V, punto 23, a condizione che le carcasse dei volatili macellati non siano destinate ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne, né agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari, e che i volatili stessi siano sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza e peso, per ogni giornata di macellazione, nella misura di almeno cinque capi per partita, fino a cinquecento animali, e in misura proporzionalmente maggiorata, per partite superiori a cinquecento animali.

Su ciascuna carcassa prodotta nelle condizioni previste dal quarto comma è applicato un bollo a placca, recante, in caratteri leggibili e indelebili, la sede dello stabilimento e il nome o la ragione sociale della ditta produttrice.

Con decreto del Ministro della sanità possono essere modificate le condizioni e le prescrizioni di cui al quarto e quinto comma».

— Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 71/118, 80/216, 80/879, 84/335, 84/642, 85/324 e 85/326, relative ai problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Nota all'allegato I, capitolo I:

— Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Note all'allegato I, capitolo VI:

— Il D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, concerne: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova».

— Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, reca: «Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto».

— Per quanto concerne il D.P.R. 3 dicembre 1992, n. 558, ved. note alle premesse.

— Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, ved. note alle premesse. L'art. 8 del suddetto D.Lgs. così recita:

«Art. 8 *(Procedura di riconoscimento di stabilimenti per la produzione di prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale)*. — 1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti di cui all'art. 2, lettera *q)*, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e ne redige un elenco ufficiale.

2. Il riconoscimento di idoneità sostituisce, solo ai fini del presente decreto, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. Al fine del riconoscimento di idoneità il responsabile dello stabilimento presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza di riconoscimento rivolta al Ministero della sanità corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale.

4. Copia dell'istanza di cui al comma 3 viene inviata al Ministero della sanità unitamente al parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ai fini del rilascio del riconoscimento provvisorio; il Ministero della sanità, previo esame della documentazione ricevuta, rilascia il riconoscimento provvisorio ed il relativo numero ai fini dell'avvio dell'attività produttiva.

5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione, la regione o provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità l'istanza completa degli allegati, dei verbali delle ispezioni svolte e del proprio parere circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.

6. Sulla base degli atti istruttori e degli accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 5:

a) conferma o revoca il riconoscimento veterinario e il relativo numero;

b) comunica alla regione o provincia autonoma e all'impresa le carenze riscontrate assegnando un termine per la rimozione; a seguito della comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o del decorso del termine, il Ministero della sanità effettua gli accertamenti necessari e provvede alla conferma o alla revoca del riconoscimento.

7. Il Ministero della sanità elabora e aggiorna modulistica e documentazione necessarie ai fini del procedimento previsto dal presente articolo.

8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti riconosciuti, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali.

9. Il Ministero della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 8, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti che non risultano in possesso dei requisiti prescritti.

10. Il Ministero della sanità invia copia dell'elenco di cui al comma 1 e di ogni sua modifica agli altri Stati membri ed alla Commissione europea».

Nota all'allegato I, capo VIII:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, ved. note all'art. 5.

Nota all'allegato I, capo XV:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93, ved. note all'art. 3.

Nota all'allegato II, capo I:

— Per quanto concerne il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, ved. note all'allegato I, capitolo I.

Nota all'allegato III:

— Per quanto concerne il D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286, ved. note alle premesse.

98G0026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1997, n. 496.

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro in materia di inquinamento acustico;

Visto il codice della navigazione emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Per quanto riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile, il presente decreto si applica limitatamente al traffico civile.

Art. 2.

Violazione delle procedure antirumore

1. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.

2. La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto.

3. In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile è sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.

4. Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.

5. L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia, invia al Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio, una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

Art. 3.

Attività di abbattimento e contenimento del rumore

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti, predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente.

4. Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Art. 4.

Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili

1. Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984.

2. La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 5.

Limitazioni al traffico aereo notturno

1. A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano-Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. In questi casi è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al precedente comma 1;

b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato *A*, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona *A* di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1, conseguito con il rispetto delle procedure standards antirumore.

2. Nella fascia oraria di cui al comma 1, deve essere comunque assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico) pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - n. 254 del 30 ottobre 1995, è il seguente:

«Art. 11 *(Regolamenti di esecuzione)*. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine del traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali».

— Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Codice della navigazione».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 dicembre 1988, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro in materia di inquinamento acustico), è il seguente:

«3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera *m)*, punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio».

— Il testo dell'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire ventimilioni».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

«Art. 7 *(Piani di risanamento acustico)*. — 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'art. 3, comma 1, lettera *i)*, e all'art. 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*;

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*.

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*.

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984 reca: «Certificazione acustica dei velivoli».

Nota all'art. 5:

— La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente».

98G0027

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 21 novembre 1997, n. 497.

Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Nei riguardi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, le norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali.

2. Nei riguardi dei predetti uffici all'estero, le norme sulla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro sono applicate tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata nonché delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.

Art. 2.

Coordinamento e controllo

1. La Direzione generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri svolge attività di coordinanento e controllo dell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria e fornisce alla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aggiornati elementi sui casi di incompatibilità fra le disposizioni dei vari ordinamenti.

Art. 3.

Sorveglianza sanitaria

1. Tenuto conto delle particolari esigenze di servizio delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari di prima categoria, la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, è rivolta anche all'accertamento dell'idoneità ad affrontare le condizioni climatiche della sede di destinazione.

2. I predetti uffici possono avvalersi del consulente sanitario di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, purché in possesso dei titoli previsti dall'articolo 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998
Registro n. 1 Affari esteri, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri».

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica.

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4-*bis*. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

4-*ter*. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera *a)*, e 11, primo periodo».

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati il regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 16 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), è il seguente:

«Art. 16 *(Contenuto della sorveglianza sanitaria)*. — 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;

b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente».

Il testo dell'art. 51 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) è il seguente:

«Art. 51 *(Consulenti legali, sanitari e tecnici)*. — Per l'espletamento della propria attività le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e tecnici del luogo.

Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero ed è regolato, anche per quanto concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali. Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo, il Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro, insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche la remunerazione».

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera *i)*, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

c) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;

d) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psico-tecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

e) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;

g) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

h) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

i) unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale».

98G0028

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, in Pistoia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia;

Vista la delibera del 18 giugno 1997, con la quale il Consiglio di amministrazione della predetta fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 4 e 22 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 2.

Esso di norma si incrementa per effetto di:

eventuali accantonamenti *finalizzati alla salvaguardia del valore economico del patrimonio;*

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione *e proventi di natura straordinaria* non destinati ad erogazione.

(Omissis).

Comma 6.

Le plusvalenze, al netto degli oneri e delle imposte ad esse relativi, derivanti dalla cessione delle partecipazioni nelle società conferitarie, saranno destinate a una riserva patrimoniale specifica. Gli altri proventi, che non siano riconducibili a ordinarie operazioni di impiego del patrimonio, sono di natura straordinaria.

Art. 22.

(Omissis).

Comma 2.

I sindaci sono nominati dall'assemblea, con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno di essi deve essere iscritto *nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea, assume* la presidenza del collegio il componente iscritto nel *registro sopra richiamato*; in caso di pluralità di iscritti, il più anziano di età.

(Omissis).

98A0354

DECRETO 22 gennaio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1998 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 918 miliardi;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni, con scadenza il 31 luglio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0428

DECRETO 22 gennaio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, al 15 gennaio 1998 si è registrata un'emissione netta negativa dei suindicati titoli pubblici pari a 918 miliardi;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni, con durata residua di trecentocinquanta giorni e con scadenza il 15 gennaio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 27 gennaio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0429

DECRETO 22 gennaio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue giorni (seconda tranche) e trecentosessantacinque giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 15 gennaio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 7 gennaio 1998 che hanno disposto per il 15 gennaio 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue (seconda tranche) e trecentosessantacinque (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 gennaio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,66 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 97,67 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 95,16 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 120.702.642.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 aprile 1998 e a L. 104.950.706.000 per la seconda tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 30 giugno 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 266.295.000.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 gennaio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,33 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 97,04 per la seconda tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,83 per la prima tranche dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A0430

DECRETO 23 gennaio 1998.

Disciplina dei prelevamenti di cassa da parte di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria, in attuazione dell'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30;

Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove è stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della normativa di cui all'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 30/1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente;

Visto il successivo comma 4 del predetto art. 47 della legge n. 449/1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali, deroghe ai vincoli di cui sopra;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria hanno effettuato nel corso del 1997 prelevamenti di limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad operare nel corso dell'anno stesso o inizieranno nei successivi anni 1998 e 1999;

Ritenuta l'opportunità di concedere, relativamente ai predetti enti ed amministrazioni, una autorizzazione di deroga al vincolo stabilito dalla normativa in parola per tutti i prelevamenti da effettuarsi nel corso di ciascun anno del triennio 1998-2000, in considerazione del limitato impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;

Considerata la necessità di emanare le occorrenti disposizioni per l'applicazione del citato art. 47, commi 3 e 4, della legge n. 449/1997;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della normativa

1. I soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare, nel triennio 1998-2000, prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

I destinatari delle disposizioni predette sono i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la tesoreria dello Stato fatta eccezione per:

a) le regioni;

b) i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali;

c) gli enti parchi nazionali;

d) gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, i policlinici universitari gestiti direttamente, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Associazione italiana della Croce Rossa, i Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti e l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

f) l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato;

g) i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria;

h) gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

i) le Università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile.

Art. 2.

Deroghe annuali

1. Gli enti e le amministrazioni che nel 1997 abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di tesoreria non superiori a lire 20 miliardi, sono autorizzati ad eseguire nel corso di ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 prelievi dai conti suddetti in deroga al limite del 95 per cento dell'importo prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente. Tale autorizzazione è concessa per l'anno successivo a quello dell'apertura del conto di tesoreria anche agli enti ed alle amministrazioni che abbiano iniziato ad operare nel corso dell'anno precedente a ciascun anno del triennio 1998-2000 e che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o più bimestri nel corso dell'anno medesimo.

2. Le predette autorizzazioni annuali si intendono concesse automaticamente, senza obbligo di richiesta, nei confronti di tutti i destinatari della normativa di cui al comma 1.

3. Qualora l'andamento dei prelevamenti disposti dai singoli soggetti nel corso di ciascun anno del triennio non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere revocate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica ed i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati nelle more dell'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità.

4. Le sezioni di tesoreria dello Stato trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con riferimento agli enti di cui al comma 1:

a) l'elenco degli enti e delle amministrazioni con la indicazione dei prelevamenti complessivamente disposti nel 1997;

b) all'inizio di ciascun bimestre, a decorrere dal mese di marzo, l'elenco degli enti e delle amministrazioni che hanno fatto registrare nel bimestre precedente prelevamenti in esubero rispetto al limite del 95 per cento previsto dalla norma.

Art. 3.

Deroghe bimestrali

1. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti interessati indicati nell'art. 1 con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei limiti del 95 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente non assicurino la integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria, possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.

2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Le richieste di deroga, da predisporre in conformità degli allegati modelli n. 1 e n. 1-*bis*, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente devono pervenire al fax n. 06/4826063 della Direzione generale del Tesoro - Servizio II, da parte degli enti e delle amministrazioni interessate. Le università e gli enti di ricerca devono invece fare pervenire la documentazione prescritta ai fax n. 06/47613522 oppure 06/4814027 della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A.

Eventuali informazioni concernenti l'applicazione del presente decreto possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:

06/47613262, 06/47613238, 06/47613898, 06/47614497 (quest'ultimo esclusivamente per le università e gli enti di ricerca).

Alle richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni conformi agli allegati modelli n. 2 e n. 3 (quest'ultimo da utilizzare esclusivamente dalle università e dagli enti di ricerca ai quali si applica l'art. 51 della citata legge n. 449 del 1997) debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria

Le determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.

4. Le deroghe devono essere richieste allorché si manifesta l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre; entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali richieste suppletive.

Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria entro il bimestre oggetto della deroga.

5. I pagamenti per le retribuzioni al personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali e per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, alle cui occorrenze debba provvedersi in tutto o in parte con la concessione della deroga al limite di prelevamento bimestrale, possono essere eseguiti nelle more dell'accoglimento della richiesta di deroga.

6. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle richieste di deroga con la relativa attestazione nonché copia del provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga, i pagamenti richiesti dall'ente qualora determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti dalla norma, pur in presenza di disponibilità nei conti di tesoreria, e non possono altresì attivare le anticipazioni di tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse.

7. Qualora l'andamento delle richieste di deroga di ciascun ente nel corso dell'anno non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del fabbisogno del settore statale, i conti di tesoreria possono essere parzialmente bloccati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in attesa di accertare i motivi dei ripetuti esuberi. Le sezioni di tesoreria dello Stato trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'inizio di ciascun bimestre, a decorrere dal mese di marzo, l'elenco degli enti e delle amministrazioni che hanno fatto registrare nel bimestre precedente prelevamenti in esubero rispetto al limite del 95 per cento previsto dalla norma.

8. I pagamenti degli enti disposti utilizzando anticipazioni del proprio tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto in quanto solo il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del 95 per cento. Se nel corso del bimestre per il

quale si chiede la deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre considerato.

9. Le richieste di deroga con allegate le attestazioni sono trasmesse all'organo di controllo interno (collegio sindacale o dei revisori dei conti) per le valutazioni e le eventuali osservazioni da formulare nell'ambito delle proprie competenze.

10. Gli esuberi dei prelevamenti nei conti di tesoreria disposti nel mese di dicembre 1997 rispetto alle deroghe concesse per lo stesso mese, nonché quelli complessivamente disposti nel corso dell'intero anno 1997, rispetto al limite del 90 per cento dei prelevamenti disposti nel 1996, che hanno determinato il blocco dei prelevamenti per il mese di gennaio 1998 non devono essere riassorbiti con le disponibilità nei conti di tesoreria presenti nel 1998.

Art. 4.

Amministrazioni dello Stato

1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto verrà successivamente disposto ai sensi dell'art. 47, comma 4, della citata legge n. 449 del 1997. I titolari dei conti di tesoreria sono responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Le direzioni regionali delle entrate, titolari di contabilità speciali intestate alle ex intendenze di finanza, dove affluiscono le somme relative all'ICI da ripartire secondo le quote di spettanza tra comuni, erario e concessionario del servizio di riscossione, sono esonerate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono altresì esonerate dal predetto obbligo le circoscrizioni doganali titolari di contabilità speciali.

Art. 5.

Efficacia

Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

MODELLO N. 1

Schema di istanza ordinaria

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - fax n. 06/4826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....;

Visto il disposto di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 29424 del 23 gennaio 1998;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ...., venga fissata in complessive lire ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

Data ....

Firma ....

Fax n. ....

Tel. n. ....

MODELLO N. 1-*bis*

Schema di istanza suppletiva

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - fax n. 06/4826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....;

Visto il disposto di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 29424 del 23 gennaio 1998;

Vista l'istanza di deroga già presentata per il corrente bimestre .... dell'anno ....;

Considerato che sono insorte necessità di effettuare nuovi pagamenti in precedenza non noti per complessive lire .... come specificato nell'allegata attestazione che non ricomprende i dati di deroga già trasmessi;

Chiede

che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ...., venga fissata in complessive lire ...., come specificato nell'allegata attestazione (punto 5).

Data ....

Firma ....

Fax n. ....

Tel. n. ....

MODELLO N. 2

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....;

Visto il disposto di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il decreto ministeriale n. 29424 del 23 gennaio 1998;

Dichiara:

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per lire ...., il cui 95% è pari a lire .... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente, sono stati di complessive lire ...., con una differenza positiva di lire .... o negativa di lire .... rispetto al limite del 95% *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... e pari a lire .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessive lire .... di cui *(d)*:

per le spese e per le retribuzioni nette del personale: L. ....;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali L. ....
b) ritenute fiscali L. ....
c) utenze L. ....
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate L. ....
e) stati avanzamento lavori L. ....
f) rate di ammortamento mutui L. ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive lire .... e del plafond di cui al punto 3) pari a lire .... rimangono da coprire eccedenze per lire .... *(e)*;

6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di lire .... in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per lire ....

Data ....

Firma ....

MODELLO N. 3

Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del conto di tesoreria n. .... aperto presso ....;

Visto il disposto di cui all'art. 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha fissato limiti ai prelevamenti dai conti di tesoreria e che ha previsto la concessione di deroghe per maggiori esigenze;

Visto il disposto di cui all'art. 51, commi 1 (per le università) e 2 (per gli enti di ricerca) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha fissato un limite complessivo al fabbisogno del sistema universitario e dei grandi enti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 29424 del 23 gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i grandi enti di ricerca) con il quale è stato determinato il fabbisogno programmato per il 1998 per quest'ateneo (ente di ricerca) nella misura di lire .... *(A)*;

Dichiara:

1) che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di tesoreria somme per lire ...., il cui 95% è pari a lire .... *(a)*;

2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al bimestre precedente a quello corrente sono stati di complessive lire ...., con una differenza positiva di lire .... o negativa di lire ...., rispetto al limite del 95% *(b)*;

3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... e pari a lire .... *(c)*;

4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessive lire .... di cui *(d)*;

er le spese e per le retribuzioni nette del personale L. ....;

per le seguenti altre necessità, non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi o interessi moratori:

a) contributi previdenziali ed assistenziali L. ....
b) ritenute fiscali L. ....
c) utenze L. ....
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate L. ....
e) stati avanzamento lavori L. ....
f) rate di ammortamento mutui L. ....

5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per complessive lire .... e del plafond di cui al punto 3) pari a lire .... rimangono da coprire eccedenze per lire .... *(e)*.

Dichiara inoltre *(A)*:

6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari a lire .... (punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso periodo (sia quelle utilizzate direttamente come specificato al punto 5) che quelle versate in tesoreria), per un ammontare pari a lire ...., il fabbisogno finanziario utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti è pari a .... miliardi;

7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6) è coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (del Tesoro per i grandi enti di ricerca).

Data ....

Firma ....

(A) da compilare solo dopo l'emanazione dei rispettivi decreti ministeriali.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
DEI MODELLI NUMERI 2 E 3

a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal conto di tesoreria effettuati nel 1997 (o nel 1998 o nel 1999) per i bimestri fino a quello corrispondente per il quale si chiede la deroga.

b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria per i bimestri antecedenti a quello della richiesta di deroga; il punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre. Le differenze positive o negative si ricavano dal raffronto tra i prelevamenti effettivamente disposti nei bimestri precedenti a quello in corso ed il 95% dei prelevamenti effettuati negli analoghi periodi dell'anno precedente.

c) Al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovrà essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.

d) Al punto 4) fra le spese per le retribuzioni al personale sono da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali, mentre tra le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i trasferimenti in favore di organismi minori (ad esempio da università a dipartimenti) purché essenziali per il funzionamento di tali enti.

e) Al punto 5) è opportuno precisare che:

le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle già disponibili al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c postale, denaro liquido, ecc.);

l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato anche se di segno negativo;

le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei punti 3) (anche se negativo) e 4) al netto delle entrate proprie.

98A0464

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Verbania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Verbania, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 9 ottobre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

98A0426

DECRETO 21 luglio 1997.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Susa nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalità di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio, del 12 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia;

Visto il decreto 20 maggio 1997 del direttore generale del Dipartimento del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852;

Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione del servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Susa, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Torino, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1997

Il direttore generale
del Dipartimento del territorio
VACCARI

Il direttore generale
della Direzione generale degli affari civili
e delle libere professioni
HINNA DANESI

98A0427

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 dicembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti 18 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Eleganza», B.U.S.C. n. 8736, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 19 marzo 1980, rep. n. 547, omologata al tribunale di Napoli in data 8 aprile 1980, depositato in cancelleria in data 19 aprile 1980, iscritta al registro societa n. 1505;

2) società cooperativa «M.C.», B.U.S.C. n. 8938, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Calabrese in data 19 gennaio 1980, rep. n. 187733, omologata al tribunale di Napoli in data 12 marzo 1980, depositato in cancelleria in data 24 settembre 1980, iscritta al registro società n. 2809;

3) società cooperativa «Lavoratori Croce Vesuviana», B.U.S.C. n. 9007, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 8 ottobre 1980, rep. n. 77670, omologata al tribunale di Napoli in data 22 ottobre 1980, depositato in cancelleria in data 31 ottobre 1980, iscritta al registro società n. 3194;

4) società cooperativa «La Rinascita meridionale», B.U.S.C. n. 9453, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 23 giugno 1981, rep. n. 77487, omologata al tribunale di Napoli in data 16 luglio 1981, depositato in cancelleria in data 1° agosto 1981, iscritta al registro società n. 2740;

5) società cooperativa «Autisti Campanile», B.U.S.C. n. 9501, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Antonio Carannante in data 6 ottobre 1981, rep. n. 774, omologata al tribunale di Napoli in data 29 settembre 1981, depositato in cancelleria in data 17 ottobre 1981, iscritta al registro società n. 3336;

6) società cooperativa «Milo», B.U.S.C. n. 9532, con sede in Qualiano, costituita per rogito notaio Pasquale Tufano in data 6 febbraio 1981, rep. n. 81066, omologata al tribunale di Napoli in data 20 ottobre 1981, depositato in cancelleria in data 3 novembre 1981, iscritta al registro società n. 3605;

7) società cooperativa «Progredire», B.U.S.C. n. 9790, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 23 febbraio 1982, rep. n. 3570, omologata al tribunale di Napoli in data 9 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 19 marzo 1982, iscritta al registro società n. 1220;

8) società cooperativa «Impegno sociale», B.U.S.C. n. 9793, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Olga Frigenti in data 19 febbraio 1982, rep. n. 1770, omologata al tribunale di Napoli in data 4 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 22 marzo 1982, iscritta al registro società n. 1258;

9) società cooperativa «Co.Ac.», B.U.S.C. n. 9794, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Raffaele Matrone in data 30 gennaio 1982, rep. n. 1870, omologata al tribunale di Napoli in data 9 febbraio 1982, depositato in cancelleria in data 10 marzo 1982, iscritta al registro società n. 1076;

10) società cooperativa «Flegrea 82», B.U.S.C. n. 9808, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Enrico Marra in data 19 febbraio 1982, rep. n. 6499, omologata al tribunale di Napoli in data 9 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 18 marzo 1982, iscritta al registro società n. 1213;

11) società cooperativa «Risparmio e lavoro», B.U.S.C. n. 9829, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Claudio Trinchillo in data 20 gennaio 1982, rep. n. 80037, omologata al tribunale di Napoli in data 23 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 5 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1522;

12) società cooperativa «Speranza 82», B.U.S.C. n. 9890, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 10 marzo 1982, rep. n. 78362, omologata al tribunale di Napoli in data 24 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 7 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1571;

13) società cooperativa «Cunicola Zainella», B.U.S.C. n. 11948, con sede in Giugliano, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 21 gennaio 1987, rep. n. 94802, omologata al tribunale di Napoli in data 3 febbraio 1982, depositato in cancelleria in data 14 febbraio 1987, iscritta al registro società n. 1212;

14) società cooperativa «Saposcai», B.U.S.C. n. 12170, con sede in Pollena Trocchia, costituita per rogito notaio Maria Teresa Bargi in data 10 marzo

1987, rep. n. 25712, omologata al tribunale di Napoli in data 10 ottobre 1987, depositato in cancelleria in data 24 ottobre 1987, iscritta al registro società n. 6390;

15) società cooperativa «Acli serv. cult. Aldo Moro», B.U.S.C. n. 12474, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe di Transo in data 6 ottobre 1988, rep. n. 31810, omologata al tribunale di Napoli in data 15 novembre 1988, depositato in cancelleria in data 22 novembre 1988, iscritta al registro società n. 61;

16) società cooperativa «Sport e natura», B.U.S.C. n. 12713, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Benedetto Paladini in data 22 giugno 1989, rep. n. 34889, omologata al tribunale di Napoli in data 18 ottobre 1989, depositato in cancelleria in data 26 ottobre 1989, iscritta al registro società n. 5331;

17) società cooperativa «Bacoli Campi Flegrei», B.U.S.C. n. 13762, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Antonio Garannante in data 16 maggio 1994, rep. n. 28350, omologata al tribunale di Napoli in data 21 luglio 1994, depositato in cancelleria in data 1° agosto 1994, iscritta al registro società n. 3495;

18) società cooperativa «Partecipazione», B.U.S.C. n. 9815, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 23 febbraio 1982, rep. n. 3571, omologata al tribunale di Napoli in data 24 marzo 1982, depositato in cancelleria in data 2 aprile 1982, iscritta al registro società n. 1485.

Napoli, 19 dicembre 1997

Il dirigente reggente: APREA

98A0412

DECRETO 30 dicembre 1997.

Variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visto il decreto 11 aprile 1997, n. 97/1/97, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di approvazione del bilancio di previsione 1997 del Fondo già citato;

Vista la quietanza di Tesoreria centrale dello Stato - Roma, n. 45723 del 4 dicembre 1997, con la quale il Ministero del tesoro accredita l'importo di lire 97.481.975.000, quale anticipazione contributi del Fondo sociale europeo del Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987, sul c/c di Tesoreria centrale n. 553/21097 intestato al Ministero del lavoro, finanziamenti comunitari, a seguito delle note:

n. 24335 del 27 novembre 1997, UCOFPL Div. VII, P.O.93610111	L. 32.450.376.000
n. 24336 del 27 novembre 1997, UCOFPL Div. VII, P.O.93610311	» 3.895.682.000
n. 24337 del 27 novembre 1997, UCOFPL Div. VII, P.O.93610411	» 18.691.174.000
n. 24338 del 27 novembre 1997, UCOFPL Div. VII, P.O.93610611	» 11.357.297.000
n. 24339 del 27 novembre 1997, UCOFPL Div. VII, P.O.93800211	» 31.087.446.000
Totale . . .	L. 97.481.975.000;

Vista la nota n. 4691/Segr. del 31 ottobre 1997 che richiede il trasferimento di fondi per L. 300.000.000 dal conto corrente n. 975/23211 intestato all'I.G.F.O.R. - Ministero tesoro al c/c 553 di Tesoreria centrale intestato al Ministero del lavoro, finanziamenti comunitari, ai fini del pagamento delle spettanze dovute ai componenti i comitati di valutazione, così come disposto dai D.D. 145 e 146/IV/97 del 30 maggio 1997 inerenti i P.O. 94100118 «Occupazione» e 94600118 «Adapt»;

Ritenuta la necessità di acquisire in conto entrate ed uscite l'importo di L. 97.481.975.000;

Ritenuta la necessità di istituire in conto entrate un nuovo capitolo per acquisire le somme provenienti dal trasferimento tramite Ministero del tesoro per le spettanze dovute ai componenti i comitati valutazione dei programmi operativi multiregionali (P.O.M.) e dei programmi di iniziative comunitarie (P.I.C.);

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione è istituito il seguente capitolo:

Sezione entrate.

Cap. 1008 — Somme provenienti dal Ministero del tesoro per le spettanze dei componenti i comitati di valutazione dei P.O.M. e dei P.I.C.

Art. 2.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti variazioni:

Sezione entrate

Variazioni in aumento.

Cap. 1008 — Somme provenienti dal Ministero del tesoro per le spettanze dei componenti i comitati di valutazione dei P.O.M. e dei P.I.C.	L.	300.000.000
Cap. 4001 — Anticipazione del Ministero del tesoro per contributi FSE - Fondo di rotazione ex art. 5, legge n. 183/1987 (Entrate per partite di giro)	»	97.481.975.000
Totale sezioni entrate	L.	97.781.975.000

Sezioni uscite

Variazioni in aumento.

Cap. 5005 — Somme da erogare ai componenti i comitati di valutazione P.O. 94600118 «Occupazione» L. 140.000.000 e P.O. 94100118 «Adapt» lire 160.000.000	L.	300.000.000
Cap. 9001 — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE - FSE e ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (uscite per partite di giro)	»	97.481.975.000
Totale sezioni uscite	L.	97.781.975.000.

Art. 3.

Sono approvate le variazioni di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 del Fondo di rotazione citate nelle premesse di cui al precedente articolo.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

98A0391

DECRETO 31 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di servizi di rilevanza sociale e turistica», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo dell'8 maggio 1995 eseguito dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di servizi di rilevanza sociale e turistica» con sede in Brindisi, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di servizi di rilevanza sociale e turistica», con sede in Brindisi, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 18 ottobre 1977, repertorio 185991, registro società n. 1628, tribunale di Brindisi, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Corrado Giovanna, nata a Brindisi il 15 luglio 1966 e residente in Brindisi, via Cicerone n. 29, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0390

DECRETO 31 dicembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Deruta a responsabilità limitata», in Deruta, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 settembre 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Deruta a responsabilità limitata», con sede in Deruta (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Deruta a responsabilità limitata», con sede in Deruta (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 14 giugno 1971, rep. n. 98596, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Simone Francesco Cociani, nato a Perugia il 6 luglio 1966 ed ivi residente in via Quieta n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

98A0389

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 1998.

Divieto di commercializzazione e ritiro dal mercato di recipienti a pressione semplici muniti di marcatura CE, fabbricati dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., in Villanova d'Asti, a disegno n. 3001-A-10, tipo 047, p=8bar, capacità 25 litri.

IL DIRETTORE GENERALE
ARMONIZZAZIONE E TUTELA DEL MERCATO

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, di attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto che le autorità della Finlandia hanno vietato in data 25 giugno 1997 l'immissione sul mercato di un prodotto recante la marcatura CE fabbricato dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti), a disegno 3001-A-10, tipo 047, progettato per la pressione di 8 bar, capacità 25 litri;

Visto il parere della Commissione europea espresso in data 9 dicembre 1997, che risulta in stretta relazione con il parere della stessa Commissione espresso in data 9 aprile 1997, per prodotti analoghi fabbricati dalla stessa ditta Nuova Salder, già oggetto di un provvedimento adottato con decreto del 30 settembre 1997, pubblicato sul n. 238 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 11 ottobre 1997;

Ritenuto che il prodotto sopra descritto non soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 87/404/CEE, in particolare i requisiti di cui all'allegato I, punto 2, ultimo capoverso, per cui il prodotto stesso può compromettere la sicurezza delle persone e dei beni;

Visto, in particolare, i punti 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge 24 febbraio 1997, n. 42;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa si dispone il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante di tutti i recipienti a pressione semplici muniti di marcatura CE, fabbricati dalla ditta Nuova Salder S.a.c. di Smecca e C., con sede in Villanova d'Asti (Asti), a disegno 3001-A-10, tipo 047, aventi le seguenti caratteristiche: pressione di progetto p=8 bar, capacità litri 25.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) entro il termine di sessanta giorni ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella stessa *Gazzetta Ufficiale* o di notifica all'interessato se effettuata in data anteriore.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 gennaio 1998

Il direttore generale: LIROSI

98A0410

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 dicembre 1997.

Trasformazione da 5 a 10 anni del periodo di estinzione del debito relativo all'autorizzazione a ricorrere al mercato finanziario di cui al decreto interministeriale 9 ottobre 1997, recante l'autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a ricorrere al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi, di cui al decreto interministeriale 13 settembre 1996, per far fronte all'attuazione del piano di riassetto economico-finanziario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, che ha istituito l'Agenzia spaziale italiana con il compito di predisporre programmi scientifici, tecnologici ed applicativi, anche al fine della qualificazione e della competitività dell'industria spaziale nazionale, sulla base delle direttive impartite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri di ordine generale deliberati dal CIPE;

Visto il Piano spaziale nazionale 1990/1994, approvato dal CIPE con delibera del 30 luglio 1991;

Visto il Piano spaziale nazionale 1998/2002 approvato dal CIPE con delibera del 3 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390, il quale attribuisce all'ASI la facoltà di ricorrere al mercato finanziario previa autorizzazione ministeriale;

Vista la nota dell'Agenzia spaziale italiana n. 534 del 6 novembre 1997 di richiesta di trasformare in decennale il periodo quinquennale di estinzione del debito relativo all'autorizzazione a ricorrere al mercato finanziario di cui al decreto interministeriale 9 ottobre 1997;

Vista la legge finanziaria 1997 la quale per gli anni 1997, 1998 e 1999 ha previsto un contributo annuo rispettivamente di 1.037, 1.232 e 1.285 miliardi di lire;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi in data 11 dicembre 1997 cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e nel corso della quale è stato sentito anche il presidente dell'Agenzia spaziale italiana;

Visto il decreto interministeriale con il quale l'ASI è stata autorizzata a fare ricorso al mercato finanziario sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi nell'anno 1996, per far fronte all'attuazione del Piano di riassetto economico-finanziario con imputazione dei seguenti oneri ai capitoli del bilancio dell'ASI sia della quota capitale che della quota interessi;

Visto il decreto interministeriale 9 ottobre 1997 di estensione dell'autorizzazione al ricorso al credito di cui sopra per gli anni 1997 e 1998;

Ritenuta l'opportunità di prolungare il periodo di estinzione del debito per un periodo decennale;

Decreta:

Art. 1.

Viene autorizzata la trasformazione in decennale del periodo, già previsto in 5 anni, di estinzione del debito relativo al mutuo sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi già autorizzato con decreto interministeriale 9 ottobre 1997.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, graveranno sul bilancio dell'Agenzia spaziale italiana, con imputazione ai capitoli di pertinenza sia della quota capitale che della quota interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A0411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo la via Dala Gesa con installazione di strutture accessorie da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/15460).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 marzo 1996 è pervenuta l'istanza del comune per la realizzazione di un marciapiede lungo la via Dala Gesa con installazione di strutture accessorie;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 414, 32, 419, fg. n. 30, per la parte interessata e necessaria all'intervento dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un marciapiede lungo la via Dala Gesa con installazione di strutture accessorie da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 5 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0366

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista pedonale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/16182).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 maggio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), per la realizzazione di pista pedonale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali numeri 57, 39, 38, 29, 28, 7, 6 fg. n. 49 e mappale numeri 182, 180, 178, 174, fg. n. 42 per la sola parte oggetto di intervento dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista pedonale da parte del comune;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986 n. 54.

Milano, 19 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0367

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Maccagno dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'adeguamento tecnologico della stazione elettrica di Musignano (nuovo fabbricato e nove chioschi in sostituzione di sei chioschi non più idonei) da parte dell'Enel S.p.a. DPT - Sede distaccata di Milano. (Deliberazione n. VI/16186).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 aprile 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. Dpt - Sede distaccata di Milano per l'adeguamento tecnologico della stazione elettrica di Musignano;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte inerente le opere in oggetto;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Maccagno (Varese), mappali numeri 1366, 1480, 1481, 1483, 1486, 1487, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1519, 1520, 1521, 1529, 1531, 1533, 1540, 1541, 1542, 1546, 1567, 2231, 2233, 2237, 2238, 2240, 2242, 2260, 2831 fg. n. 4 per la sola parte inerente le opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento tecnologico della stazione elettrica di Musignano da parte dell'Enel S.p.a. Dpt - Sede distaccata di Milano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 19 luglio 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0368

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica nelle vie Palipert e Compart da parte dell'Enel S.p.a. (Deliberazione n. VI/18027).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza dell'Enel S.p.a. per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica nelle vie Palipert e Compart;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 34, 38, 41, 42, 49, 51, 75, fg. n. 48, mappali numeri 212, 213, fg. n. 49 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di impianto di illuminazione pubblica nelle vie Palipert e Compart da parte dell'Enel S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0369

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di acquedotto privato (interrato) da parte del sig. Bedognetti Luciano. (Deliberazione n. VI/18028).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Bedognetti Luciano per la realizzazione di tratto di acquedotto privato (interrato);

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area

interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giacomo Filippo (Sondrio), mappali numeri 4, 5, fg. n. 53, mappali numeri 59, 195 fg. n. 50, mappali numeri 96, 58, 59, 64 fg. n. 49 dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tratto di acquedotto privato (interrato) da parte del sig. Bedognetti Luciano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0370

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un serbatoio idrico da parte del consorzio Alpe Borghetto. (Deliberazione n. VI/18029).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della riunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 aprile 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Del Curto Daniele presidente pro-tempore del consorzio Alpe Borghetto per la sistemazione di un serbatoio idrico;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappale n. 13 fg. n. 51 dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di un serbatoio idrico da parte del consorzio Alpe Borghetto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0371

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ex «Casera» da parte dell'azienda regionale delle foreste di Morbegno. (Deliberazione n. VI/18031).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 maggio 1996 è pervenuta l'istanza dell'azienda regionale delle foreste di Morbegno per la ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ex «Casera»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di Giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino (Sondrio), mapp. n. 24 fg. n. 27, per la sola parte oggetto dei lavori, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ex «Casera» da parte dell'azienda regionale delle foreste di Morbegno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0372

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte del sig. Antognoli Adriano. (Deliberazione n. VI/18034).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 gennaio 1996 è pervenuta l'istanza del sig. Antognoli Adriano per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappali numeri 305, 1171 (ex 306), 468 fg. n. 40 e mappale n. 16 fg. n. 38 per la parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un impianto di innevamento artificiale da parte del sig. Antognoli Adriano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 settembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

98A0373

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 gennaio 1998.

Legge n. 488/1992. Rettifica di un errore materiale nella circolare n. 234425 del 29 dicembre 1997, concernente le ulteriori graduatorie relative alle regioni Umbria e Marche ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434. Circolare.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
All'ASS.I.RE.ME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nel penultimo capoverso della circolare richiamata in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1998, il seguente riferimento ai termini per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998:

«dal 30 dicembre 1997 al 28 febbraio 1997»,

deve intendersi sostituito, a causa di un errore materiale, dal seguente:

«dal 30 dicembre 1997 al 28 febbraio 1998».

Il direttore generale: SAPPINO

98A0414

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione di officina farmaceutica

Con il decreto ministeriale n. 805/S.O.267/D4 del 14 gennaio 1998 è stata sospesa, a tempo indeterminato, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali e l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici presso l'officina sottoindicata:

Ghimas S.p.a. sita in via R. Fucini n. 2 - Casalecchio di Reno (Bologna).

Motivo della sospensione: mancata osservanza della normativa relativa alla produzione di presidi medico chirurgici e specialità medicinali.

98A0431

Revoche di autorizzazioni alla produzione di officine farmaceutiche

Con il decreto n. 805/R.O.263/D1 dell'8 gennaio 1998 sono state revocate le autorizzazioni alla produzione di materie prime farmacologicamente attive presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

Antibioticos S.p.a. - Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Carlo Erba Reagenti S.r.l. consortile, sita in via Schiapparelli, 2 - 10036 Settimo Torinese (Torino).

Motivo della revoca: scioglimento di officina consortile ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1997.

Decorrenza degli effetti: dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto n. 805/R.O.9/D2 dell'8 gennaio 1998 è stata revocata l'idoneità alla produzione di presidi medico chirurgici dell'officina farmaceutica sottoindicata:

Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., sita in Misterbianco (Catania) - s.s. 121 km 4,600.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., viale Amelia n. 70 - Roma.

98A0415

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 gennaio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1769,80
ECU	1942,36
Marco tedesco	985,14
Franco francese	294,12
Lira sterlina	2925,13
Fiorino olandese	874,10
Franco belga	47,752
Peseta spagnola	11,618
Corona danese	258,53
Lira irlandese	2471,53
Dracma greca	6,210
Escudo portoghese	9,628
Dollaro canadese	1219,12
Yen giapponese	14,019
Franco svizzero	1207,64
Scellino austriaco	140,03
Corona norvegese	237,21
Corona svedese	222,69
Marco finlandese	325,60
Dollaro australiano	1170,01

98A0471

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996	441.445.986.306		
Gestione di bilancio — Entrate finali	517.586.553.136.243		17.883.474.282.465
Gestione di bilancio — Spese finali		499.703.078.853.778	
Gestione di bilancio — Rimborso di prestiti		223.608.082.978.999	
Gestione di bilancio — Accensione di prestiti	352.590.038.139.504		
TOTALE	870.176.591.275.747	723.311.161.832.777	146.865.429.442.970
Gestione di tesoreria — Debiti di tesoreria	5.244.875.484.507.697	5.226.403.403.312.176	18.472.081.195.521
Gestione di tesoreria — Crediti di tesoreria (*a*)	2.702.736.958.920.150	2.868.140.611.377.638	— 165.403.652.457.488
TOTALE	7.947.612.443.427.847	8.094.544.014.689.814	— 146.931.571.261.967
Decreti ministeriali di scarico		0	
TOTALE COMPLESSIVO	8.818.230.480.689.900	8.817.855.176.522.591	
Fondo di cassa al 30 novembre 1997		375.304.167.309	
TOTALE A PAREGGIO	8.818.230.480.689.900	8.818.230.480.689.900	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 30 novembre 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	375.304.167.309	— 66.141.818.997
Crediti di tesoreria	734.461.348.226.630	899.865.000.684.118	165.403.652.457.488
TOTALE	734.902.794.212.936	900.240.304.851.427	165.337.510.638.491
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.197.127.217.989.195	— 18.472.081.195.521
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.342.580.738	— 296.886.913.137.768	— 146.865.429.442.970

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire 2.173.603

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**448.823.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**32.546.473.150.061** *				
ENTRATE CORRENTI .	**481.369.473.150.061** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**436.392.338.919.225**	Risparmio pubblico	44.977.134.230.836 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**36.217.079.986.182** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**63.310.739.934.553**		
ENTRATE FINALI ...	**517.586.553.136.243**	**SPESE FINALI**	**499.703.078.853.778**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	17.883.474.282.465
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**223.608.082.978.999**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**352.590.038.139.504**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**870.176.591.275.747**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**723.311.161.832.777**	Saldo di esecuzione del bilancio	146.865.429.442.970

* Dati provvisori

98A0394

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I In cassa L.			12.460.844.661.934		
II - In deposito all'estero »			25.479.237.703.356	37.940.082.365.290	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9.394.584.267.999	
CASSA »				11.142.168.679	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I - Risconto di portafoglio L.			279.778.724.465		
II Anticipazioni:					
in conto corrente L.		1.071.357.333.770			
- a scadenza fissa »		-			
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		18.558.136.176.000	19.629.493.509.770		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.				19.909.272.234.235	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I – ECU L.			15.783.245.738.001		
II - Altre attività:					
-- biglietti e divise L.		5.011.431.562			
-- corrispondenti in conto corrente »		5.025.160.328.324			
- depositi vincolati »		515.609.517.225			
- diverse »		13.909.908.467.371	19.455.689.744.482	35.238.935.482.483	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				6.484.776.926.164	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I – Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			41.733.933.928.451		
II Conti speciali »			7.437.906.342.604	49.171.840.271.055	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			--		
II - Altri »			2.249.112.660	2.249.112.660	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				25.047.419.231.731	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato.					
- in libera disponibilità L.		64.005.939.353.366			
- ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		7.271.597.476.240			
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.389.474.692.602	150.872.768.522.208		
II — Titoli di società ed enti:					
per investimento delle riserve statutarie L.		71.748.025.316			
-- per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		405.416.025.612	477.164.050.928		
III - Azioni e partecipazioni:					
di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.785.911.614				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		25.785.911.614			
-- di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	940.812.648.528				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	974.637.097.240	1.915.449.745.768	2.136.299.502.308	153.486.232.075.444	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				190.403.287.638	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I Procedure, studi e progettazioni L.			88.262.494.223		
II -- Altri oneri pluriennali »			13.127.511.237	101.390.005.460	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.443.746.370.521		
II - Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			647.006.805.313		
III Mobili »			190.678.162.692		
IV -- Impianti »			430.930.647.824		
V Monete e collezioni »			2.354.093.038		
VI Immobilizzazioni in corso e acconti:					
Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		653.300.110.799			
Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		45.619.154.614	698.919.265.413		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.592.097.352.971	3.821.537.991.830	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				25.590.677.866	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I -- Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.					
II Biglietti di banca in fabbricazione »					
III — Altre »					
PARTITE VARIE					
I -- Altri acconti a fornitori L.			54.846.175.989		
II Debitori diversi:					
-- poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 365/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
altri debitori »		6.858.429.214.513	9.752.286.049.182		
III - Altre L.			1.332.574.790.439	11.139.707.015.610	
RATEI L.				4.430.721.560.015	
RISCONTI »					
SPESE DELL'ESERCIZIO »				6.621.308.704.398	
L.				363.517.193.378.557	
CONTI D'ORDINE					
I Titoli e altri valori L.			2.833.747.217.395.617		
II -- Depositari di titoli e valori »			22.591.338.023.976		
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			442.754.621.455		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			48.611.684.491.365		
V Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			22.547.118.272.498		
VI - Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			814.158.527.088		
VII -- Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			295.544.527.735	2.929.049.815.859.734	
TOTALE L.				3.292.567.009.238.291	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A0395

30 novembre 1997

	PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
	CIRCOLAZIONE	L.		108 298.538.363 000	
	VAGLIA CAMBIARI	»		560.956.016.527	
	ALTRI DEBITI A VISTA	»			
	DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		78 585.583.449 374	
	DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		19 834 631.121	
	ALTRI DEPOSITI				
I	In conto corrente	L.	299.094.554.783		
II	In conto corrente vincolati a tempo	»			
III	Per servizi di cassa	»	65.917.628	299 160.472 411	
	CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C	L.		7.437.906.342.604	
	PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I	Depositi in valuta estera	L.	94 120.501.288		
II	Conti dell'estero in lire	»	61 009.201 597		
III	Altre	»		155 129.702 885	
	DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.879.361.194.163	
	UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»			
	DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		28.396.984.633.903	
	FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		27.054 823.467.290	
	DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		381.240.549.392	
	DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		82.436 966.000	
	ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I	Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	33.053.021.652.689		
II	Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1 200.795.276 401		
III	Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV	Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V	Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.589 404.715.391		
VI	Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII	Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073 006.748 480		
VIII	Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685 925		
IX	Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X	Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI	Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII	Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII	Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.182 157.613		
XIV	Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.053.233.548		
XV	Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985 114	66 666 517 013.285	
	PARTITE VARIE				
I	Creditori diversi	L.	64 791 699 011		
II	Altre	»	1 475.560.478 691	1 540.352.177.702	
	RATEI	L.		199 460.797.043	
	RISCONTI	»			
	CAPITALE SOCIALE	»		300 000 000	
	RISERVA ORDINARIA	»		4.509 883.890.116	
	RISERVA STRAORDINARIA	»		4 640.087 670.939	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1 304 000 000.000	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1 278.970 875.346	
	RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766 651 690	
	RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37 855.414.299	
	UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»			
	RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		16 155.043 099 467	
		L.		363 517 193 278 557	
	CONTI D'ORDINE				
I	Depositanti di titoli e altri valori	L.	2 833.747.217.395.617		
II	Titoli e valori presso terzi	»	22.591 338.023.976		
III	Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	442 754 621 455		
IV	Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	48.611 684 491 365		
V	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	22.547.118.272.498		
VI	Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	814.158.527.088		
VII	Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	295.544.527 735	2 929 049 815.859.734	
	TOTALE	L.		3 292 567.009.238.291	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 29 dicembre 1997 concernente: «Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9% di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1998).

In calce all'allegato al decreto citato in epigrafe, riguardante le «Aziende di credito in proprio e/o mandatarie», alla fine della pag. 15 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi aggiunto quanto segue:

«*Variazioni da apportare all'elenco:*

Vecchia denominazione	*Nuova denominazione*
3144 Banca del Sud S.p.a.	*3312 Banca mercantile italiana*
5188 Banca popolare di Verona	*5188 Banca popolare di Verona - B. S. Geminiano e S. Prospero*
5428 Banca popolare di Bergamo	*5428 Banca popolare di Bergamo - Credito varesino*
8512 B. cred. coop. Cosenza	*8512 Cassa rurale artigiana di Cosenza».*

98A0465

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11